

Le novità sul mandato professionale

di ALESSANDRO LINI

Con gli interventi legislativi che si sono susseguiti a partire dal mese di agosto 2011, prima con il dl 13 agosto n. 138, convertito poi con modificazioni nella legge n. 148 del 14 settembre 2011, a cui ha fatto seguito la legge 12 novembre 2011 n. 183, ed infine con il dl 24 febbraio 2012 n. 1 convertito con modifiche nella legge n. 27 del 24 marzo 2012, sono state apportate significative modifiche al modus operandi dei professionisti, attraverso l'abolizione delle tariffe professionali e con la previsione di una serie di obblighi in tema di conferimento d'incarico e di preventivo di spesa.

Da una prima versione dove si prevedeva l'obbligo del conferimento dell'incarico per iscritto, a cui si aggiungeva l'obbligo di fornire al cliente un preventivo scritto onnicomprensivo, stabilendo altresì la rilevanza ai fini disciplinari di tali adempimenti, si è arrivati alla seguente formulazione dell'art. 9, comma 4 del testo di conversione in legge approvato al senato:

«Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi».

Con la legge di conversione sono quindi venuti meno alcuni degli obblighi stringenti previsti originariamente nel dl 1/2012, quali l'obbligo dell'incarico scritto e del preventivo scritto e onnicomprensivo.

Per quanto riguarda le modalità di pattuizione del compenso il legislatore ha deciso di rimettere la scelta della forma ai vari ordinamenti professionali. Su questo punto vale la pena ricordare che per i dottori commercialisti e gli esperti contabili, il codice di deontologia professionale attualmente in vigore, adottato all'indomani dell'entrata in vigore del dlgs 139, già prevede alla norma 21.3 che «il professionista deve adoperarsi affinché il mandato sia conferito per iscritto».

Venuto meno l'obbligo dell'incarico scritto, il professionista resta comunque gravato dell'obbligo di «pattuire» il compenso al momento del conferimento dell'incarico professionale. A questo si aggiungono poi altri obblighi di informativa nei confronti del cliente; la norma dispone infatti che egli debba fornire esauriente informativa «deve rendere noto al cliente»:

- il grado di complessità dell'incarico conferito;
- gli oneri ipotizzabili lungo tutta la sua durata;
- gli estremi della polizza assicurativa stipulata a copertura dei danni professionali;

L'ultimo periodo del 4° comma è dedicato alla «misura del compenso» e dispone che «in ogni caso» questa:

- deve essere resa nota al cliente «previamente» con un preventivo di massima,
- deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo comprensive di spese oneri, e contributi.

25 Giugno 2012

LE NOVITÀ SUL MANDATO PROFESSIONALE

Siamo di fronte quindi a una serie di obblighi posti a carico del professionista, sarà perciò opportuno che lo stesso si faccia parte diligente ponendosi nella condizione di poter dar prova di aver adempiuto al disposto legislativo; da ciò non può che discendere quindi, nonostante la forma scritta non sia più prevista come obbligatoria, l'opportunità o meglio la necessità di mettere comunque per iscritto tutto quanto sopra descritto, così da poter poi dimostrare di aver adempiuto alla norma vigente.

Non bisogna inoltre dimenticare che anche altri obblighi gravano in capo al professionista quali per esempio gli adempimenti in materia di antiriciclaggio e di informativa sulla privacy; diventa a questo punto indispensabile per un professionista rivedere le procedure interne al proprio studio e prevedere una nuova modalità di gestione del rapporto con il cliente che si presenta in studio per ricevere la prestazione professionale.

Con la predisposizione del mandato professionale, o lettera d'incarico, ci si propone pertanto di disciplinare adeguatamente, l'instaurando rapporto professionale tra professionista e cliente, prevedendo così una serie di accordi dove si disciplinano diritti e obblighi finalizzati a una corretta gestione del rapporto professionista/cliente cercando di bilanciare in maniera corretta gli interessi di entrambi.

Il mandato dovrà essere redatto nel modo più esauritivo possibile, sarà opportuno che contenga esplicito richiamo alle norme del Codice civile, alle norme dal Codice deontologico, e a tutte quelle norme che hanno rilevanza per la nostra Professione, quali per esempio normativa antiriciclaggio. Nel mandato professionale non dovranno mancare le clausole riferibili a: oggetto dell'incarico; compenso; recesso; norme di rinvio, meglio ancora se preceduta da una esplicitazione delle competenze professionali riconosciute dall'ordinamento al professionista iscritto.

Non a caso nella recente sentenza a sezioni unite della Suprema corte si è riconosciuto nell'articolazione e nel dettaglio di cui all'art. 1, comma 4 del dlgs 139 l'attribuzione di competenze che sono proprie dei soggetti iscritti, arrivando a configurare il reato di esercizio abusivo di professione per quei soggetti che svolgano quelle attività, allo scopo di trarne un profitto, senza essere iscritti.

La forma scritta del mandato è quanto mai opportuna per regolamentare in modo chiaro e trasparente i rapporti tra professionista e cliente, serve a definire in modo puntuale l'oggetto dell'incarico, consente al professionista aver chiare quelle che sono le esigenze del cliente, ed al tempo stesso consente di far prendere consapevolezza al cliente di quello che potrà ottenere dalla prestazione richiesta; consente di definire e delimitare il confine delle proprie responsabilità, nonché di impostare in maniera corretta l'esecuzione dell'incarico.

Con la sopravvenuta abolizione delle tariffe professionali la forma scritta dell'incarico, contenente la quantificazione dei compensi pattuiti, consente di dare «forza di legge» e quindi di offrire una maggiore tutela al professionista per il proprio credito, rispondendo appieno alle predisposizioni dell'art. 2233 c.c. primo comma; inoltre se il corrispettivo è determinato e quantificato puntualmente, il mandato professionale così stipulato acquista i requisiti previsti dall'art. 633, 1° comma del cpc che prevede l'ingiunzione di pagamento quanto il diritto di credito è fatto valere da prova scritta, avente data certa.

Per comprendere meglio quest'ultima affermazione ritorniamo all'ultimo periodo del 4° comma; la norma fa riferimento alla «misura del compenso» e non al compenso stesso.

Ora una cosa è il compenso, che può essere indicato con un riferimento puntuale a una misura di valore (es. mille euro), altro è «la misura del compenso» che può essere meglio definita in base a determinati rapporti o grandezze, quali per esempio una percentuale sul fatturato ovvero un compenso fisso per ciascuna registrazione nell'ambito dei servizi di tenuta delle scritture contabili, oppure un compenso su base oraria per gli interventi personali del professionista presso il cliente o per le sedute di consulenza presso lo studio, ovvero una percentuale sul valore del contratto in una consulenza contrattuale. Quindi si tratta di rendere noto al cliente e concordare con questo, il «come» verrà determinato il compenso per la prestazione richiesta, al cliente andranno esplicitate tutte le voci di costo relative alle singole prestazioni che si rendono necessarie per l'adempimento dell'incarico conferito.

Nella maggior parte dei casi è difficile prevedere all'inizio dell'incarico quali saranno esattamente le prestazioni necessarie, ovvero quale dovrà essere nella realtà l'intensità ed il contenuto delle stesse, ed è forse per questo motivo che nella norma si è passati dalla previsione di un «preventivo omnicomprendivo» previsto nel dl, al «preventivo di massima» della legge di conversione.

Nella redazione del mandato, trattando delle prestazioni professionali oggetto dello stesso, occorre fare attenzione alle prestazioni che vi si comprendono, tenendo anche in debita considerazione tutte quelle prestazioni che può capitare di effettuare in maniera collaterale all'incarico ricevuto; si tratta in genere di prestazioni che il cliente ritiene comunque dovute in quanto le crede connesse e insite nell'incarico affidato. In genere si tratta di prestazioni modeste ma ripetitive che solitamente vengono fornite dal professionista anche in maniera «inconscia» anche perché non adeguatamente rilevate dal professionista.

Da qui la necessità e/o opportunità di dotare lo studio di un sistema appropriato di rilevazione delle prestazioni rese, per monitorare l'evoluzione dello svolgimento dell'incarico, così facendo sia il professionista che i suoi collaboratori potranno acquisire maggiore consapevolezza del loro operato sia in termini di responsabilità assunta, che in termini di valutazione dell'efficacia e dell'efficienza della prestazione resa. Qualora il professionista prenda atto che l'incarico in fase di svolgimento tende a una «mutazione», vuoi di natura qualitativa, poiché per esempio si rende necessario dare corso a una nuova attività rispetto a quanto previsto; vuoi di natura quantitativa, in quanto si rende necessario per il professionista il dispiego di maggiori risorse rispetto a quelle originariamente preventivate, sarà opportuno comunicare al cliente che:

- la nuova attività non è prevista dal mandato, e sarà quindi necessario provvedere con la formalizzazione di un nuovo mandato (sottoscrizione di un nuovo incarico o ampliamento di quello conferito);

- la nuova attività, pur prevista nel mandato originario, dovrà essere valorizzata diversamente in virtù del maggior impegno richiesto.

Per gestire al meglio questa eventualità, può essere

LE NOVITÀ SUL MANDATO PROFESSIONALE

opportuno inserire nel mandato professionale una clausola di risoluzione per eccessiva onerosità, da far valere per esempio nell'ipotesi in cui a fronte della variazione delle prestazioni necessarie ed inizialmente non ipotizzate né prospettate al cliente, questo si rifiuti di concordare con il professionista una maggiorazione del compenso ovvero di sottoscrivere un incarico specifico relativo alle nuove prestazioni.

Clausola di recesso.

L'art. 2237 del c.c. ci ricorda come nel rapporto con un professionista il cliente è sempre libero di recedere, per qualsiasi motivo, mentre il professionista può recedere solo per giusta causa. Poiché siamo di fronte a un atto di natura negoziale è consigliabile individuare e prevedere esplicitamente già nel mandato quali fattispecie, una volta verificatesi, possono consentire al professionista di esercitare il proprio diritto di recesso per giusta causa. Per esempio è opportuno regolare nell'ambito della clausola di recesso la fattispecie relativa alla morosità del cliente.

Infatti se parte della dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che l'istituto del recesso e della risoluzione possono coesistere nel contratto tipico di prestazione intellettuale in quanto vi è piena l'autonomia negoziale delle parti, altra giurisprudenza sostiene come il recesso di cui all'art. 2237 c.c. costituisca per il professionista l'unico strumento di conclusione anticipata della prestazione intellettuale, in quanto il rapporto sottostante è caratterizzato dal carattere fiduciario della prestazione e in esso è prevalente la tutela dell'interesse del cliente (per un approfondimento si veda il *Pronto Ordini* 367/2011 del Cndcec e la giurisprudenza ivi richiamata).

La lettera d'incarico deve essere predisposta facendo sì che contenga tutte le indicazioni sopra illustrate, evitando il ricorso a rinvii e condizioni generali di contratto che potrebbero far perdere di efficacia all'accordo raggiunto con il cliente in base a quanto disposto dal Codice del consumo (dlgs 205 del 6 settembre 2005).

Di seguito si propone un facsimile per una lettera di incarico che tenga conto di tutte le novità previste dall'evoluzione normativa degli ultimi mesi.

Un passaggio particolarmente delicato è quello previsto al punto 2, lettera b) in tema di responsabilità del professionista dove si propone la limitazione a un multiplo del compenso, nell'ipotesi in cui al professionista possa essere addebitata una responsabilità per danni, a eccezione naturalmente delle fattispecie di dolo o colpa grave.

La norma prevede che «In ogni caso la misura del compenso... deve essere adeguata all'importanza dell'opera», richiamando parzialmente quanto disposto dall'art. 2233 del codice civile, dove si stabilisce che «in ogni caso il compenso deve essere adeguato all'importanza dell'opera ed al decoro della professione».

Rimasta inalterata la norma del codice civile, e richiamato il concetto di importanza dell'opera, quale parametro per la determinazione del compenso, si può quindi sostenere che se la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera, da ciò non può che discendere che anche l'eventuale danno causato dal professionista non potrà che essere proporzionato all'importanza dell'opera stessa, pertanto può essere del tutto

lecito e legittimo prevedere un tetto alla responsabilità del professionista, stabilendolo in un multiplo del compenso pattuito, dovendo appunto essere questo adeguato all'importanza dell'opera prestata.

LETTERA DI INCARICO PROFESSIONALE

Il Signor _____
Nato a il _____
Residente a _____
in _____
Codice fiscale _____
nella sua qualità di titolare/legale rappresentante della ditta:

Partita Iva _____
Codice fiscale _____

Successivamente definito «cliente»
premessi che

ai sensi e per gli effetti di cui al dlgs 28 giugno 2005 n. 139 agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, di seguito denominato «Albo», è riconosciuta competenza specifica in economia aziendale e diritto d'impresa e, comunque, nelle materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie ed amministrative;

In particolare, formano oggetto della professione (tra le altre) le seguenti attività: (cancellare le voci che non rientrano nell'incarico)

- l'amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni;
- le perizie e le consulenze tecniche;
- le ispezioni e le revisioni amministrative;
- la verifica e ogni altra indagine in merito alla attendibilità di bilanci, di conti, di scritture e di ogni altro documento contabile delle imprese ed enti pubblici e privati;
- i regolamenti e le liquidazioni di avarie;
- le funzioni di sindaco e di revisore nelle società commerciali, enti non commerciali ed enti pubblici.

Inoltre ai soli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo è riconosciuta competenza tecnica per l'espletamento (tra le altre) delle seguenti attività: cancellare le voci che non rientrano nell'incarico):

- la revisione e la formulazione di giudizi o attestazioni in merito ai bilanci di imprese ed enti, pubblici e privati, non soggetti al controllo legale dei conti, ove prevista dalla legge o richiesta dall'autorità giudiziaria, amministrativa o da privati, anche ai fini dell'accesso e del riconoscimento di contributi o finanziamenti pubblici, anche comunitari, nonché l'asseverazione della rendicontazione dell'impiego di risorse finanziarie pubbliche;
- le valutazioni di azienda;
- l'assistenza e la rappresentanza davanti agli organi della giurisdizione tributaria di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;
- l'incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali, giudiziarie e amministrative, e nelle procedure di amministrazione straordinaria, nonché l'incarico di ausiliario del giudice, di amministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali;
- le funzioni di sindaco e quelle di componente di altri organi di controllo o di sorveglianza, in società o enti,

LE NOVITÀ SUL MANDATO PROFESSIONALE

nonché di amministratore, qualora il requisito richiesto sia l'indipendenza o l'iscrizione in albi professionali;

f) le funzioni di ispettore e di amministratore giudiziario nei casi previsti dall'articolo 2409 del codice civile;

g) la predisposizione e diffusione di studi e ricerche di analisi finanziaria aventi a oggetto titoli di emittenti quotate che contengono revisioni sull'andamento futuro e che esplicitamente o implicitamente forniscono un consiglio d'investimento;

h) la valutazione, in sede di riconoscimento della personalità giuridica delle fondazioni e delle associazioni, dell'adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo;

i) il compimento delle operazioni di vendita di beni mobili ed immobili, nonché la formazione del progetto di distribuzione, su delega del giudice dell'esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera e), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e con decorrenza dalla data indicata dall'articolo 2, comma 3-quater, del medesimo decreto;

l) l'attività di consulenza nella programmazione economica negli enti locali;

m) l'attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici;

n) il monitoraggio ed il tutoraggio dell'utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati alle imprese;

o) la redazione e la asseverazione delle informative ambientali, sociali e di sostenibilità delle imprese e degli enti pubblici e privati;

p) la certificazione degli investimenti ambientali ai fini delle agevolazioni previste dalle normative vigenti;

q) le attività previste per gli iscritti nella Sezione B Esperti contabili dell'Albo (vedi oltre punto 4);

q-bis) l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa, di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Agli iscritti nella Sezione B Esperti contabili dell'Albo è riconosciuta competenza tecnica per l'espletamento delle seguenti attività:

a) tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro, controllo della documentazione contabile, revisione e certificazione contabile di associazioni, persone fisiche o giuridiche diverse dalle società di capitali;

b) elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari;

c) rilascio dei visti di conformità, asseverazione ai fini degli studi di settore e certificazione tributaria, nonché esecuzione di ogni altra attività di attestazione prevista da leggi fiscali;

d) la funzione di revisione o di componente di altri organi di controllo contabile nonché, sempre che sussistano i requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, il controllo contabile ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile;

e) la revisione dei conti, sempre che sussistano i requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, nelle imprese ed enti che ricevono contributi dallo Stato, dalle Regioni, da Province, Comuni ed enti da essi controllati o partecipati;

f) il deposito per l'iscrizione presso enti pubblici o privati di atti e documenti per i quali sia previsto l'utilizzo della firma digitale, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.

59, e del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e loro successive modificazioni;

Il richiamo all'ordinamento professionale (dlgs 139/2005) qualifica la prestazione come prestazione intellettuale ai sensi dell'art. 2229 del cc e non come prestazione d'opera di cui al 2222.

Il cliente conferisce l'incarico a un professionista facendo affidamento sulla sua qualifica professionale, sull'iscrizione dello stesso in un albo professionale ai cui iscritti è riconosciuta competenza specifica in determinate materie.

CONFERISCE AL/ALLA

L'art. 2233 prevede la personalità della prestazione. Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente la prestazione, può avvalersi di sostituti e ausiliari ma sempre sotto la propria direzione e responsabilità. In caso di studio associato o di società tra professionisti è indispensabile indicare il professionista responsabile dell'esecuzione della prestazione.

dottor/dottoressa _____ iscritto/a all'Albo dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili di _____ sez. A/B con il n. _____.

(in caso di studio associato o meglio ancora da ora in avanti di società tra professionisti)

il quale opera in qualità di associato/socio professionista dello Studio _____,

con sede in _____, Via/Piazza _____,

_____ - (se società-Registro imprese di _____), C.F. e P.I. _____ - (se società R.e.a. _____),

successivamente definito «professionista», il quale a sua volta dichiara di accettare a mezzo della sottoscrizione della presente lettera

mandato

al fine dell'espletamento del seguente incarico:

OGGETTO DELL' INCARICO

- (descrizione dell'oggetto dell'incarico).
- L'incarico conferito, le prestazioni necessarie al suo assolvimento, il suo grado di complessità, nonché tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla sua conclusione, sono dettagliatamente indicate nella «scheda di incarico professionale» che, compilata sulla base degli elementi raccolti nel corso del colloquio preliminare e sottoscritta dal cliente per presa visione e accettazione, si allega al presente incarico sotto la lettera «A» e ne forma parte integrante.
- Il presente incarico comprende esclusivamente le prestazioni indicate nella «scheda di incarico professionale» allegata, tutto ciò che non è espressamente indicato non rientra nel presente mandato professionale.

LE NOVITÀ SUL MANDATO PROFESSIONALE

PATTUIZIONE DEL COMPENSO

- a. In funzione della natura della pratica, del tempo stimato per il suo espletamento, (eventuale dell'urgenza manifestata dal cliente nella richiesta della prestazione professionale), della complessità della stessa; avuto riguardo all'importanza dell'opera richiesta; tenuto conto delle prestazioni professionali che si ritengono necessarie ed indispensabili per una corretta esecuzione dell'incarico conferito; allo scopo di fornire al Cliente, nel rispetto della normativa vigente, un preventivo di spesa di massima si prevede per l'espletamento dell'incarico in oggetto un compenso pari a €
- b. In ogni caso il compenso potrà essere determinato in via definitiva solo alla conclusione dell'incarico, sulla base delle prestazioni professionali che si saranno rese effettivamente necessarie, e che verranno quantificate secondo quanto riportato e riepilogato nella «scheda di incarico professionale» sopra indicata.
- c. Il Cliente prende atto che il compenso indicato alla lettera «A» è stato determinato al momento del conferimento dell'incarico, tenuto conto della complessità dello stesso ed in funzione delle prestazioni ipotizzabili e, di fatto, ipotizzate, alla data del conferimento, puntualmente indicate nella «scheda di incarico professionale»; il Cliente è altresì pienamente consapevole che l'attività professionale qui richiamata, e finalizzata all'assolvimento dell'incarico conferito, è comunque funzione di una serie di attività tra loro connesse e correlate e che non tutte queste attività sono oggettivamente prevedibili e quantificabili con precisione al momento del conferimento dell'incarico, e della conseguente accettazione da parte del professionista
- d. Il Cliente prende atto pertanto che, qualora nel corso dello svolgimento dell'incarico si rendessero necessarie le seguenti prestazioni, al professionista saranno dovuti, in aggiunta ai compensi indicati alla lettera «a», i seguenti compensi:
 - i. Un compenso a titolo di indennità per l'assenza dallo studio del professionista o di un suo collaboratore che si renda necessaria per un corretto adempimento dell'incarico conferito nella seguente misura:
 1. del professionista: € XX,00 per ora o frazione di ora, € XXX,00 per l'intera giornata;
 2. dei collaboratori e sostituti del professionista: € XX,00 per ora o frazione di ora, € XXX,00 per l'intera giornata;
 - ii. un compenso per il rimborso delle spese di viaggio, soggiorno e trasferta, che si dovessero rendere necessarie per un puntuale e corretto svolgimento dell'incarico conferito, nella misura che segue:
 1. pari al costo del biglietto di viaggio in caso di utilizzo di mezzi di trasporto pubblici;
 2. pari al costo chilometrico risultante dalle tariffe Aci del mezzo privato utilizzato;
 3. pari alle spese sostenute per pernottamento e vitto.
 - iii. Un compenso per ciascuna delle seguenti prestazioni che potrebbero rendersi necessarie per un corretto adempimento dell'incarico conferito (prestazioni probabili ma non certe per le

quali è difficile prevederne sia la necessità che il numero delle stesse, nella tabella è riportato il compenso massimo addebitale per le singole prestazioni);

I) Interventi personali del professionista incaricato	Compenso massimo
a) Comunicazioni al cliente o verso terze parti coinvolte nell'incarico (che non siano pareri) effettuate via telefono, posta, telefax, e-mail – per ogni invio/comunicazione	€ XX,00
b) Riunioni con il cliente (o suoi mandatar) ovvero con un terzo – per ora o frazione di ora	€ XX,00
c) Riunioni con più parti necessariamente coinvolte nello svolgimento della pratica – per ora o frazione di ora	€ XX,00
d) Partecipazione ad assemblee societarie, associative, di creditori e assistenza e discussione avanti funzionari non tributari – per ora o frazione di ora	€ XX,00
II) Prestazioni tecniche varie a cura del professionista incaricato	
a) Esame e studio della pratica e di documenti a essa inerenti, ricerche in archivi pubblici e privati – per ora o frazione di ora	€ XX,00
b) Pareri scritti, predisposizione di atti, istanze o programmi operativi, redazione di verbali e relazioni, convocazioni di assemblee - per ciascuna facciata formato protocollo.	€ XX,00
c) Redazione di statuti, atti costitutivi e regolamenti – per ciascuna facciata formato protocollo.	€ XX,00
III) Prestazioni tecniche varie a cura dello studio	
a) Depositi, pubblicazioni, iscrizioni, di atti o documenti, presentazione di istanze presso pubblici uffici non tributari con consegna diretta – per ciascun deposito.	€ XX,00
b) Depositi, pubblicazioni, iscrizioni di atti o documenti presso uffici non tributari, in via telematica, per ogni modello informatico, in relazione alla complessità o quantità di allegati; depositi di bilanci – per ciascun atto depositato	€ XX,00
c) Assistenza al cliente per adempimenti concernenti la firma digitale – per ciascun deposito.	€ XX,00
d) Riproduzione di atti (acquisizione in forma digitale) per la trasmissione telematica, con o senza attestazione di conformità, per ciascun documento – per ciascun documento.	€ XX,00

LE NOVITÀ SUL MANDATO PROFESSIONALE

- iv. un compenso forfettario a titolo di rimborso delle spese generali di studio nella misura del XX,Y% dell'importo degli onorari maturati secondo quanto indicato nella «scheda prestazione», già richiamata nella precedente lettera b), ed eventualmente degli onorari maturati di cui alla lettera d) iii), (eventuale con un tetto massimo di euro xxxx,00 per parcella).
- e. Il Cliente prende atto che l'importo indicato alla lettera a) non tiene conto delle spese e dei diritti che il Professionista si trovi ad anticipare per conto del Cliente stesso, in esecuzione dell'incarico affidato, pertanto tali importi saranno addebitati al cliente in aggiunta al compenso pattuito, allegando i relativi giustificativi di spesa.
- f. Al Professionista è riconosciuto, a titolo di anticipo su spese e diritti da sostenere, l'importo di euro
- g. Il Professionista, durante il corso della prestazione, può richiedere acconti sui compensi, in misura non superiore alla percentuale del 70% sugli onorari fino a quel momento maturati, che dovranno essere saldati entro 30 giorni dall'invio della relativa nota.
- h. I compensi sopra indicati e gli eventuali compensi accessori si intendono sempre al netto dell'Iva e del contributo previdenziale.
- i. Trattandosi di un'obbligazione di mezzi, l'esito della pratica non condiziona la misura del compenso pattuito.

COPERTURA ASSICURATIVA.

- a. Si dà atto che alla data di sottoscrizione del presente mandato professionale il professionista è assicurato con apposita polizza di responsabilità civile per i rischi professionali:
 - Compagnia di Assicurazione
 - Polizza n.
 - Massimale assicurato
 - Scadenza
- b. Il professionista si obbliga a comunicare al cliente eventuali modifiche della compagnia di assicurazioni.

L'incarico professionale così conferito sarà inoltre regolato dalle seguenti condizioni che sono il risultato della trattativa conclusa tra il professionista ed il cliente e riportano la volontà delle parti:

DECORRENZA E DURATA

- a. L'incarico decorre dalla data di sottoscrizione del presente documento e la durata verrà concordata dalle parti tenendo conto della particolare difficoltà dell'incarico e dalla documentazione a esso connessa. Sarà cura del Professionista indicare al Cliente, al momento in cui sarà consegnata tutta la documentazione, i tempi necessari per l'espletamento dell'incarico. Qualora durante lo svolgimento dell'incarico si verificano particolari difficoltà oggettive che possono causare un significativo ritardo nel completamento dell'incarico rispetto alle tempistiche concordate sarà cura del Professionista informare il Cliente per concordare le opportune azioni da intraprendere. (Oppure in alternativa, in caso di prestazione continuativa, per esempio tenuta della contabilità). L'incarico decorre dalla data di sottoscrizione del presente documento e si intende conferito fino al 31 dicembre ____, con rinnovo tacito annuale. Ciascuna delle parti può

escludere il rinnovo tacito comunicando all'altra la propria volontà a mezzo di lettera raccomandata A/R da inviarsi entro il 31.10 dell'anno in corso).

Nel caso di prestazione continuativa il termine per la revoca non deve essere eccessivo, è accettabile un termine massimo di 90 giorni. A tal proposito si ricorda che l'art. 20.1 del codice di deontologia dispone che «il cliente ha il diritto di scegliere il suo professionista e di sostituirlo in qualsiasi momento»

OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

- a. Il Professionista, con l'assunzione del presente incarico si impegna a prestare la propria opera, usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione, affinché il Cliente possa raggiungere il risultato sperato, ma non assume alcun obbligo circa il suo conseguimento. Nello svolgimento dell'attività professionale egli deve usare la normale diligenza richiesta dalla professione e valutata con riguardo alla natura dell'attività esercitata (art. 1176, comma 2, c.c.).
- b. Il Professionista, a eccezione delle ipotesi di dolo o colpa grave, risponde dei danni che eventualmente derivassero dall'attività professionale oggetto della presente incarico, entro il limite massimo pari a un quintuplo del compenso percepito.
- c. Il Professionista nell'espletamento dell'incarico può, sotto la propria direzione e responsabilità, avvalersi di collaboratori o di personale dipendente così come previsto dall'art. 2232 del codice civile.
- d. Il Professionista, nell'adempimento dell'incarico ricevuto, non è tenuto a svolgere operazioni di verifica volte al rinvenimento di frodi, falsi o altre irregolarità, fatta eccezione per l'ipotesi in cui ciò costituisca specifico oggetto dell'incarico conferito. In ogni caso, la documentazione e le informazioni che il Cliente fornirà al Professionista dovranno essere complete e veritiere e, in tal senso, verranno comunque considerate.
- e. Il Professionista declina ogni responsabilità per mancata o tardiva esecuzione del mandato dovuta a incuria o inerzia da parte del Cliente; verificatosi tale circostanza il Cliente non è comunque esonerato dal pagamento del compenso concordato.
- f. Il Professionista trattiene la documentazione che gli è stata fornita dal Cliente per il solo tempo strettamente necessario agli adempimenti di cui alla presente lettera di incarico.
- g. Il Professionista deve rispettare il segreto professionale non divulgando fatti o informazioni di cui è venuto a conoscenza in relazione all'espletamento dell'incarico, né delle stesse può farne uso, sia nel proprio che nell'interesse di terzi e deve curare che anche i suoi collaboratori rispettino questi doveri. Il Professionista ha, inoltre, il diritto d'astenersi dal testimoniare secondo quanto previsto dagli artt. 249 c.p.c e 200 c.p.p.
- h. Il Professionista è inoltre tenuto all'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 197/1991 e successive modifiche ed integrazioni in materia di anticiclaggio.

OBBLIGHI DEL CLIENTE

- a. Il Cliente è tenuto a far pervenire presso lo studio del Professionista in tempo utile la documentazione necessaria affinché il Professionista possa adempiere

LE NOVITÀ SUL MANDATO PROFESSIONALE

regolarmente gli obblighi assunti con l'accettazione del presente incarico (oppure in caso di prestazione continuativa) È compito del cliente far pervenire presso lo studio del Professionista la documentazione richiesta secondo le scadenze indicate nel documento «tempistica di studio» che sottoscritto dal cliente per accettazione e presa visione, si allega al presente incarico sotto la lettera «...» e ne forma parte integrante

In caso di prestazioni continuative è opportuno predisporre un documento separato dove si indica una tempistica da rispettare per la consegna della documentazione allo studio

- b. La trasmissione tardiva, imprecisa o incompleta, da parte del Cliente, dei dati necessari all'espletamento delle attività oggetto del presente incarico, esonera lo studio da ogni eventuale responsabilità.
- c. Il Cliente ha l'obbligo di informare tempestivamente il Professionista su qualsiasi variazione che abbia ineranza all'incarico conferito a mezzo di atti scritti (lettera, fax messaggio di posta elettronica).
- d. Il Cliente deve collaborare con il Professionista ai fini dell'esecuzione del presente mandato, consentendo allo stesso ogni attività di controllo e verifica che, a insindacabile giudizio del Professionista stesso, si renda necessaria ed indispensabile per lo svolgimento della pratica.
- e. Il Cliente, salvo diversi accordi che dovranno trovare conferma scritta, si impegna a effettuare il pagamento di acconti, compensi, rimborsi di spese, Iva e contributi di legge, entro 30 giorni dal ricevimento degli avvisi di notula, ovvero nei termini maggiori ivi indicati; nel caso in cui i pagamenti dei compensi, delle spese e degli acconti non siano effettuati nei termini sopraindicati, il Cliente è tenuto a corrispondere gli interessi di mora determinati ai sensi di legge.
- f. Il Cliente, con la sottoscrizione del presente mandato si impegna a versare al professionista un acconto pari a euro

REGISTRAZIONE

- a. Il compenso pattuito con la presente lettera di incarico è soggetto a Iva, pertanto l'eventuale registrazione deve ritenersi sottoposta a imposta fissa ed in caso d'uso.

ELEZIONE DI DOMICILIO

- a. Per gli effetti della presente, le parti eleggono domicilio nei luoghi in precedenza indicati.
- b. Al fine di agevolare lo scambio delle informazioni vengono congiuntamente individuati seguenti recapiti per l'invio delle stesse:

Per il Cliente:

TELEFONO _____ FAX _____

CELLULARE _____ @ MAIL _____ PEC _____

Per il Professionista:

TELEFONO _____ FAX _____

CELLULARE _____ @ MAIL _____ PEC _____

RISOLUZIONE PER ECCESSIVA ONEROSITÀ

- a. Il compenso è stato pattuito al momento del conferimento dell'incarico, tenuto conto della complessità dello stesso e determinato in funzione delle prestazioni ipotizzabili alla data del conferimento così come già individuato e descritto al paragrafo «PATTUIZIONE DEL COMPENSO» lettera c), il Professionista, qualora rilevi nel corso dello svolgimento dell'incarico, che a causa di circostanze non previste o non prevedibili, si stia verificando una

manifesta incongruenza tra le prestazioni ipotizzate ed espressamente indicate nella «scheda di incarico professionale» e quelle che si stanno rendendo effettivamente necessarie per l'adempimento dell'incarico stesso, deve darne tempestiva comunicazione al Cliente. Nella stessa comunicazione il Professionista dovrà evidenziare altresì l'importo dell'aumento del compenso richiesto e le motivazioni a sostegno di detta richiesta. La mancata accettazione di tale aumento da parte del Cliente, ovvero il suo rifiuto a una rinegoziazione del compenso è causa di risoluzione del presente accordo.

RECESSO

- a. Il Professionista può recedere dal contratto per giusta causa. Il diritto di recedere dal contratto deve essere esercitato dal Professionista in modo da non recare pregiudizio al Cliente, dandone comunicazione per iscritto, a mezzo raccomandata a/r, ovvero a mezzo di posta elettronica certificata con un preavviso di 15 giorni; In tale caso, il Professionista si impegna ad adempiere agli atti, derivanti dal presente incarico, che avranno scadenza nel corso dei 15 giorni successivi all'avvenuta comunicazione al Cliente.
- b. In tale circostanza egli ha diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'opera svolta fino alla data del recesso. In questo caso il compenso sarà determinato con riguardo al risultato utile che sia derivato al Cliente dall'opera svolta dal professionista fino alla data di efficacia del recesso.
- c. Il Cliente riconosce e prende esplicitamente atto che costituiscono giusta causa di recesso:
 - i. il mancato adempimento da parte del cliente degli obblighi indicati al punto 3) a), b) c) e d);
 - ii. il mancato pagamento dei compensi secondo le modalità individuate al punto 6 lettera e) ed f);
 - iii. il sistematico mancato utilizzo dei pareri richiesti al professionista e da questo rilasciati nei tempi concordati.
- d. Il Cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, revocando il mandato conferito, senza alcun obbligo di motivazione. In tal caso il cliente sarà comunque tenuto sia al rimborso delle spese sostenute che al pagamento del compenso in relazione all'opera già svolta.

CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO

- a. Le parti convengono che le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, e degli atti che ne costituiscono emanazione, compresa ogni ragione di danni, sarà sottoposta alla Procedura di Conciliazione da parte dell'Organismo di Conciliazione di con sede in, Codice Fiscale iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. del Registro degli Organismi di Conciliazione, in base al relativo Regolamento di Conciliazione, qui richiamato integralmente.
- b. Le parti si impegnano a ricorrere alla Procedura di Conciliazione dell'Organismo preposto prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.
- c. Nel caso di insuccesso del tentativo di conciliazione, è facoltà delle parti risolvere la controversia con un arbitrato irrituale. L'arbitro sarà nominato dal Presidente pro-tempore dell'Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili di L'arbitro deciderà secondo equità.

LE NOVITÀ SUL MANDATO PROFESSIONALE

- d. Le parti s'impegnano a dare immediata e puntuale attuazione alle decisioni dell'arbitro, al quale è riconosciuta validità effettiva, sin d'ora, quale espressione della loro stessa volontà contrattuale.
- e. Sono espressamente escluse dalla clausola di conciliazione e arbitrato, e sono quindi devolute direttamente all'autorità giudiziaria, le controversie relative al pagamento degli onorari spettanti al professionista, così come definiti e concordati nel presente incarico, e dell'eventuale ricorso per decreto ingiuntivo.

RINVIO

- a. Per quanto non espressamente previsto con la presente lettera di incarico, le parti fanno esplicito riferimento alle norme di legge, alle norme deontologiche del Professionista cui è affidata l'esecuzione dell'incarico ed, in mancanza, agli usi e consuetudini.

PRIVACY e ANTIRICICLAGGIO

- a. I dati che saranno forniti dal Cliente, per le ragioni derivanti dalla presente lettera di incarico saranno oggetto di trattamento nel rispetto del dlgs 196/2003 come da informativa ex art 13 fornita in allegato alla presente.
- b. In attuazione di quanto previsto dal dlgs 21/11/2007 n. 231 il Professionista incaricato ha l'obbligo di adeguata verifica della Clientela previsti dagli artt. 16 e seguenti, attenendosi alle indicazioni contenute nelle linee guida emanate dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e adempie a tutti gli altri obblighi previsti dal citato decreto. Di tutto ciò il Cliente è stato informato, ne prende atto e si impegna a fornire tutti i chiarimenti che il Professionista richiedesse nel corso dell'incarico.

Per accettazione e affidamento dell'incarico

....., li

Dott. Timbro e firma del Cliente

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del c.c. si accettano espressamente i punti: «PATTUIZIONE DEL COMPENSO» lettere a), b), c), d); 2) «Obblighi del Professionista»; 3) «Obblighi del Cliente»; 6) «Risoluzione per eccessiva onerosità» 7) «Recesso»; 8) «Clausola di conciliazione e Arbitrato».

Timbro e firma del Cliente

Informativa ai sensi dell'art 13 del dlgs 196/03 - Codice in materia di trattamento dei dati personali

Nel ringraziarLa per averci fornito i Suoi dati personali, portiamo a Sua conoscenza le finalità e le modalità del trattamento cui essi sono destinati.

Finalità del trattamento

I dati personali sono raccolti al fine di provvedere agli adempimenti connessi alla fornitura di merci e prestazioni di servizi, per i quali non sono utilizzati dati sensibili o giudiziari, ed in particolare per:

- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti, dagli usi o da direttive comunitarie;
- adempiere agli obblighi ricevuti dall'interessato

- adempiere agli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio.

Modalità del trattamento

I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, a opera di soggetti a ciò appositamente incaricati, nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del Disciplinary Tecnico in materia di misure minime di sicurezza, Allegato B del Codice della Privacy.

Natura obbligatoria

Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto previsto per l'assolvimento degli obblighi contrattuali.

Conseguenze del rifiuto dei dati

Il mancato conferimento del consenso per i casi in cui non sia riconducibile a obblighi legali o contrattuali, è facoltativo e sarà valutato dallo scrivente Studio, di volta in volta e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all'importanza dei dati richiesti e non conferiti. Il titolare informa, inoltre, che l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di informazioni obbligatorie, ha come conseguenze emergenti:

- l'impossibilità del titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali per cui sia seguito;
- la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla normativa fiscale, amministrativa o del lavoro cui esso è indirizzato.

I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge nonché per future finalità informative.

Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali

I dati personali potranno essere comunicati a:

- Personale dell'Azienda in qualità di responsabili e incaricati al trattamento per la gestione delle pratiche relative al contratto posto in essere; il personale è stato debitamente istruito in materia di sicurezza dei dati personali e del diritto alla privacy.
- Persone di propria fiducia, fisiche o giuridiche, che per conto e nell'interesse dell'azienda svolgono servizi elaborativi e/o organizzativi ovvero attività complementari, strumentali o di supporto a quelle dell'attività commerciale medesima.
- Istituti di credito per le operazioni di incasso dei pagamenti.
- Commercialisti e liberi professionisti affini per la tenuta dei libri contabili e per la corretta esecuzione degli adempimenti fiscali di legge.
- Organi di Stato preposti a verifiche e controlli circa la regolarità degli adempimenti contabili e fiscali previsti dalla legge.

Resta in ogni caso fermo il divieto di comunicare o diffondere i Suoi dati personali a soggetti non necessari per l'espletamento dei servizi o prodotti da Lei richiesti.

Dati sensibili e giudiziari.

Il trattamento potrà riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati «sensibili», vale a dire dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politi-

LE NOVITÀ SUL MANDATO PROFESSIONALE

co o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale]. I dati sanitari potranno essere trattati da centri medici specializzati nel valutare l'idoneità al lavoro. In esecuzione di specifici adempimenti possono essere trattati anche dati di natura giudiziaria ovvero i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del dpr 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale. Il trattamento, che sarà effettuato su tali dati sensibili e/o giudiziari, nei limiti indicati dalle Autorizzazioni generali in vigore, emanate dall'Autorità garante, ha le stesse finalità indicate nel precedente punto n. 1, sarà effettuato secondo le modalità indicate nel punto n. 2 e i dati in questione potranno essere comunicati o diffusi secondo quanto descritto nel punto n. 5, fermo restando il divieto relativo ai dati idonei a rivelare lo stato di salute, di cui all'art. 26, comma 5 del Codice. Il conferimento di questi dati, può essere obbligatorio per lo svolgimento dell'incarico commissionatoci e l'eventuale rifiuto a fornirli potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto nonché la mancata prosecuzione del rapporto.

Diritti dell'interessato

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi senza alcuna formalità al Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del «Codice», che per Sua comodità riproduciamo integralmente.

Decreto legislativo n. 196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali

che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Il Titolare del Trattamento dei dati è _____
con sede in _____
Tel. _____, Fax _____

L'elenco aggiornato recante i nominativi dei Responsabili e degli incaricati del trattamento dei dati è conservato presso gli uffici della predetta sede.

Per esercitare i diritti previsti all'art. 7 del Codice in materia di trattamento dei dati personali, sopra elencati, l'interessato dovrà rivolgere richiesta scritta a:

<nome studio>

<indirizzo studio>

C/A del Responsabile del trattamento dati.

_____, li _____

Il/la sottoscritto/a _____,
titolare/legale rappresentante
della ditta _____

acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del dlgs 196/2003, presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili e/o giudiziari necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa.

Firma leggibile

L'oggetto della prestazione:

Si riportano di seguito alcuni esempi di descrizione, da inserire al punto a) dell'oggetto dell'incarico, nell'ipotesi delle prestazioni tipiche rese da uno studio commerciale, ovvero quelle relative alla tenuta della contabilità, predisposizione dei bilanci, predisposizione delle dichiarazioni e adempimenti amministrativi connessi, in adempimento dell'obbligo posto a carico del professionista di «rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico...»

Prestazione professionale:

Impianto e tenuta delle scritture contabili e servizi connessi; contabilità ordinaria.

Oggetto della prestazione è l'elaborazione, informatica e non, dei dati contabili relativi all'azienda, al fine dell'assolvimento degli obblighi di tenuta delle scritture contabili ai sensi degli artt. 2214-2220 cc, nonché delle disposizioni dettate in materia di tenuta delle scritture contabili dal dpr 600/73 artt. 13-22 e delle disposizioni dettate dal dpr 633/72 in materia di Imposta sul valore aggiunto artt. 21-27, con liquidazione Iva MENSILE / TRIMESTRALE (cancellare la voce che non interessa).

Formano oggetto della prestazione:

LE NOVITÀ SUL MANDATO PROFESSIONALE

1. le registrazioni dei movimenti contabili così come rilevabili dalla prima nota fornita dal cliente;
2. le registrazioni contabili delle fatture di acquisto, di vendita e dei corrispettivi;
3. l'elaborazione delle liquidazioni Iva periodiche;
4. la predisposizione e la stampa Mod. F24 per i versamenti di imposte e tributi;
5. l'invio telematico del modello F24 (eventuale, il cliente può sempre decidere di pagare in proprio attraverso i canali di home banking)
6. la predisposizione delle scritture di assestamento e chiusura;
7. l'elaborazione dei dati contabili per la formazione del Bilancio di esercizio contabile;
8. la gestione delle stampe registri contabili anche in formato elettronico:
 - del libro giornale;
 - del libro degli inventari;
 - del registro Iva acquisti;
 - del registro Iva vendite;
 - del registro Iva corrispettivi;
 - del registro beni ammortizzabili;
 - (eventuali – altri registri e libri previsti da normative specifiche di settore)
9. la gestione e stampa di modelli di versamento diversi dal Mod. F24;
10. la gestione della posizione previdenziale del titolare, dei collaboratori, dei soci, dei professionisti;
11. la predisposizione della certificazione dei compensi corrisposti a terzi, soggetti a ritenuta d'acconto.

Non è compreso nell'incarico tutto ciò che non è stato specificatamente indicato.

Prestazione professionale:

Impianto e tenuta delle scritture contabili e servizi connessi; contabilità semplificata.

Oggetto della prestazione è l'elaborazione, informatica e non, dei dati contabili relativi all'azienda, al fine dell'assolvimento degli obblighi di tenuta delle scritture contabili per le imprese minori così come tali individuate ai sensi dell'art. 18 del dpr 600/73, e delle disposizioni dettate dal dpr 633/72 in materia di Imposta sul valore aggiunto artt. 21-27, con liquidazione Iva MENSILE / TRIMESTRALE (cancellare la voce che non interessa).

Formano oggetto della prestazione:

1. la registrazione delle fatture di acquisto, di vendita e dei corrispettivi;
2. la registrazione delle spese e dei proventi non soggetti a Iva;
3. l'elaborazione delle liquidazioni Iva periodiche;
4. la predisposizione e la stampa Mod. F24 per i versamenti di imposte e tributi;
5. l'invio telematico del modello F24 (eventuale, il cliente può sempre decidere di pagare in proprio attraverso i canali di home banking)
6. la predisposizione delle scritture di assestamento e chiusura;
7. la gestione delle stampe registri contabili anche in formato elettronico:
 - del registro Iva acquisti;
 - del registro Iva vendite;
 - del registro Iva corrispettivi;
 - del registro beni ammortizzabili;
 - (eventuali – altri registri e libri previsti da norma-

tive specifiche di settore)

8. la gestione e stampa di modelli di versamento diversi dal Mod. F24;
9. la gestione della posizione previdenziale del titolare, dei collaboratori, dei soci, dei professionisti;
10. la Predisposizione certificazione dei compensi soggetti a ritenuta d'acconto

Non è compreso nell'incarico tutto ciò che non è stato specificatamente indicato.

Nell'ambito delle prestazioni relative alla tenuta delle scritture contabili si ritrovano quelle attività che possiamo definire probabili, in quanto previste dalla normativa al verificarsi di determinate condizioni, ma che non gravano su tutti i contribuenti, potrebbe quindi essere opportuno prevedere un'elencazione di tali adempimenti con la quantificazione del compenso relativo, qualora si rendessero necessarie.

PRESTAZIONI PROBABILI MA NON CERTE

Predisposizione e invio di comunicazioni all'Agenzia delle entrate relative a:

Oggetto della prestazione:	Onorario	Condizioni
a) ELENCHI INTRASTAT		
predisposizione della comunicazione relativa ad acquisti intracomunitari	€ xx,yy	per ciascuna comunicazione dovuta
predisposizione comunicazione cessioni	€ xx,yy	per ciascuna comunicazione dovuta
invio telematico comunicazione	€ xx,yy	per ciascun invio effettuato
b) DICHIARAZIONI D'INTENTO		
predisposizione della comunicazione	€ xx,yy	per ciascuna comunicazione dovuta
invio telematico comunicazione	€ xx,yy	per ciascun invio effettuato
c) OPERAZIONI CD «BLACK LIST»		
predisposizione della comunicazione	€ xx,yy	per ciascuna comunicazione dovuta
invio telematico comunicazione	€ xx,yy	per ciascun invio effettuato
d) ELENCO CLIENTI E FORNITORI O «SPESOMETRO»		
Predisposizione elenco clienti	€ xx,yy	
Predisposizione elenco fornitori	€ xx,yy	
Invio telematico comunicazione	€ xx,yy	
e) RAVVEDIMENTO OPEROSO DI OMESSI VERSAMENTI		
predisposizione modello F24 con calcolo sanzioni e interessi	€ xx,yy	per ciascun ravvedimento
invio telematico mod F24	€ xx,yy	per ciascun invio effettuato

LE NOVITÀ SUL MANDATO PROFESSIONALE

Ancora può capitare che vengano richieste al professionista, soprattutto dai clienti di più piccole dimensioni che magari sono sprovvisti di un proprio ufficio amministrativo, alcune prestazioni che sono relative agli adempimenti interenti la fatturazione delle operazioni e la relativa preparazione del portafoglio incassi, anche in questo caso è bene esplicitare il contenuto della prestazione.

Prestazione professionale: Servizi amministrativi accessori; fatturazione per conto del cliente, preparazione portafoglio, gestione scadenziari attivi e/o passivi.

Oggetto della prestazione è l'elaborazione delle fatture di vendita, in forma cartacea o in formati file pdf, al fine dell'assolvimento degli obblighi dettati dalle disposizioni di cui all'art. 21 del dpr 633/72 in materia di Imposta sul valore aggiunto; la predisposizione dei documenti per la presentazione dei documenti al sistema bancario (RID- RI.BA.); la gestione degli scadenziari di pagamento attivi e passivi relativi all'attività.

Formano oggetto della prestazione:

1. la predisposizione e la stampa delle fatture di vendita sulla base dei documenti di trasporto forniti dal cliente ovvero altre comunicazioni;
2. la predisposizione della documentazione, cartacea o elettronica, per la presentazione all'incasso delle fatture di vendita;
3. la predisposizione degli scadenziari attivi e passivi relativi alla gestione di incassi e pagamenti relativi all'attività.

Passando poi alle prestazioni di consulenza relative alla formazione del bilancio d'esercizio è necessario distinguere in due tipologie: la prima relativa alle società gestite in studio, l'altra per le società che gestiscono in proprio la contabilità. In questa seconda ipotesi occorrerà tener presente anche la necessità di recarsi presso il cliente per le opportune verifiche (sempre che tali verifiche non siano state svolte durante l'anno, nell'ambito di una prestazione di consulenza più ampia che ricomprenda anche l'attività di consulenza e assistenza continuativa).

Prestazione professionale: Consulenza e assistenza nella redazione del bilancio d'esercizio in formato cee e nelle relazioni collegate obbligatorie. (contabilità interne).

Oggetto della prestazione è l'attività di consulenza ed assistenza svolta nei confronti del cliente per la formazione a norma di legge dello stato patrimoniale e del conto economico, e della nota integrativa, nonché l'eventuale attività di consulenza e assistenza per la materiale formazione da parte del professionista della relazione sulla gestione per conto dell'organo amministrativo.

Formano oggetto della prestazione:

1. riclassificazione del bilancio, secondo lo schema previsto dagli artt. 2423 e seguenti del codice civile;
2. predisposizione dello nota integrativa; schema previsto agli artt. 2426;
3. deposito telematico del bilancio presso il registro delle imprese

Prestazione professionale: Consulenza e assistenza nella redazione del bilancio d'esercizio in formato cee e nelle relazioni collegate obbligatorie. (contabilità esterne).

rie. (contabilità esterne).

Oggetto della prestazione è l'attività di consulenza ed assistenza svolta nei confronti del cliente nella gestione delle operazioni d'integrazione e rettifica delle poste di contabili che sono necessarie, anche a seguito dell'attribuzione di valori a poste da stimare, per giungere, dal primo bilancio di verifica fornito dal cliente, alla formazione a norma di legge dello stato patrimoniale e del conto economico e della nota integrativa, nonché l'eventuale attività di consulenza ed assistenza per la materiale formazione da parte del professionista della relazione sulla gestione per conto dell'organo amministrativo.

Formano oggetto della prestazione:

1. esame del primo bilancio di verifica fornito dal cliente;
2. predisposizione delle scritture di assestamento e rettifica;
3. riclassificazione del bilancio, secondo lo schema previsto dagli artt. 2423 e seguenti del codice civile;
4. predisposizione dello nota integrativa; schema previsto agli artt. 2426
5. predisposizione di una relazione tecnica illustrativa per la predisposizione della relazione sulla gestione da parte degli amministratori prevista dall'art. 2428 c.c
6. deposito telematico del bilancio presso il registro delle imprese

Prestazione professionale: Consulenza ed assistenza nella predisposizione delle dichiarazioni fiscali (redditi, Irap, studi di settore, Iva).

Oggetto della prestazione è l'attività di assistenza e consulenza resa al cliente per l'assolvimento degli obblighi dichiarativi previsti dalla normativa tributaria vigente (dpr 322/1998).

Formano oggetto della prestazione:

1. Predisposizione della comunicazione dati ai fini Iva di cui all'art. 8-bis, dpr 322/1998;
2. predisposizione della dichiarazione annuale Iva di cui all'art. 8, dpr 322/1998 ;
3. predisposizione della dichiarazione dei redditi;
4. predisposizione della dichiarazione Irap;
5. predisposizione della comunicazione relativa agli studi di settore;
6. elaborazione e liquidazione delle imposte relative, predisposizione dei modelli di versamento;
7. invio telematico del mod F24;
8. invio telematico delle dichiarazioni.

Prestazione professionale: Consulenza ed assistenza nella predisposizione della dichiarazione dei Sostituti di imposta (mod. 770).

Oggetto della prestazione è l'attività di assistenza e consulenza resa al cliente per l'assolvimento degli obblighi dichiarativi previsti per i sostituti d'imposta ai sensi della normativa tributaria vigente (dpr 322/1998).

Formano oggetto della prestazione:

1. predisposizione della dichiarazione dei sostituti d'imposta in forma semplificata/ordinaria;
2. invio telematico della dichiarazione.

Prestazione professionale: Consulenza ed assistenza societaria, aziendale e tributaria generica e

LE NOVITÀ SUL MANDATO PROFESSIONALE

continuativa.

Oggetto della prestazione è l'attività di assistenza e consulenza in materia societaria, aziendale, e tributaria a carattere continuativo e generico svolta dal professionista nei confronti del cliente.

Per consulenza in materia societaria deve intendersi quell'attività di assistenza volta ad assicurare il rispetto degli adempimenti di natura prevalentemente formale, relativi al regolare svolgimento della vita dell'ente societario in quanto tale, con riferimento alla forma giuridica in cui l'ente è costituito.

Per attività di consulenza aziendale e tributaria deve intendersi quel complesso di attività di consulenza e assistenza all'impresa, poste in essere dal professionista e relative all'attività economica effettivamente svolta dall'azienda nello sviluppo dei suoi rapporti articolati nei vari aspetti contrattuali, tributari, amministrativi, commerciali e gestionali, svolta a livello generale.

Rientrano nel presente incarico:

1. la consulenza, anche telefonica, sulle procedure fiscali ricorrenti su problematiche specifiche del cliente;
2. l'aggiornamento sulle novità e modifiche della legislazione fiscale mediante invio di circolari e comunicazioni telefoniche;
3. l'assistenza nella predisposizione ed elaborazione di n. _____ situazioni contabili periodiche;
4. n. _____ incontri con periodicità settimanale/mensile/trimestrale, da concordare all'inizio del mandato per tutta la durata dell'incarico, presso la sede del cliente per l'assistenza contabile e fiscale nelle principali operazioni aziendali sottoposte a controllo;
5. la consulenza e l'assistenza sulla redazione dei verbali del consiglio di amministrazione, dei verbali dell'assemblea dei soci o di altri libri sociali comunque previsti o nello statuto o dalla normativa di settore;

Non è compresa nel presente incarico, e pertanto dovrà formare oggetto di specifico incarico, l'attività e le prestazioni professionali di:

- consulenza, assistenza e rappresentanza tributaria in occasione di ispezioni, verifiche e controlli posti in essere da parte delle autorità a essi preposte;
- consulenza, assistenza e rappresentanza tributaria nelle fase del contenzioso tributario a ogni livello;
- consulenza e assistenza per tutte le attività di ravvedimento operoso relative all'omesso versamento di imposte tributi e contributi;
- consulenza nella predisposizione e stipula di specifici contratti; l'assistenza precontrattuale nelle trattative con le controparti;
- diagnosi e attività di check-up aziendale, analisi dei

bilanci, analisi dei costi aziendali;

- consulenza per l'impianto di specifici sistemi di controllo direzionale;
- predisposizione, sviluppo e implementazione di attività di programmazione e controllo economico finanziario;
- consulenza di natura economico finanziaria finalizzata alla predisposizione di studi e ricerche relativi a:
 - » scelta delle diverse forme tecniche di finanziamento;
 - » attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di predisposizione dei business plan per l'accesso a finanziamenti;

La determinazione del compenso.

Per la determinazione del compenso possono essere individuati dei parametri sulla base dei quali poi stabilire il compenso per la prestazione.

Ricordiamo ancora una volta che l'art. 2233 prevede l'accordo delle parti, si tratta quindi di proporre al proprio cliente un criterio per la determinazione dello stesso, nella norma si fa riferimento alla «misura del compenso» quindi è opportuni concentrarsi criteri e sui parametri da proporre al cliente quali strumenti per la determinazione dei compensi.

Per avere un indicazione, un riferimento da cui partire si può continuare a trovare spunti nelle tariffe professionali le quali, ancorché abrogate possono comunque costituire sempre un criterio guida per la determinazione del compenso da proporre e concordare con il cliente

Così per esempio per la prestazione della tenuta della contabilità si potrà continuare a far riferimento o al numero di registrazioni o al volume d'affari, individuando esplicitamente di volta in volta il parametro che verrà utilizzato per la determinazione del compenso e stabilendo l'importo che verrà addebitato per ciascuna registrazione effettuata o la percentuale che verrà applicata al volume d'affari per determinare il compenso per la prestazione.

Lo stesso potrà farsi in tema di bilancio magari individuando in una percentuale sui ricavi il compenso e per la predisposizione delle dichiarazioni tributarie, in questa ipotesi si dovrà tener conto anche della complessità dell'adempimento (modulistica, quadri, tipologie di reddito ecc).

Per gli incarichi di natura continuativa quali quelli sopra esaminati potrebbe essere opportuno riepilogare in una tabella sia le prestazioni rese, i compensi proposti e gli elementi sulla base dei quali andremo a determinare i compensi.

Italia Oggi Sette QUESITARIO

A cura di Gilberto Gelosa

25

Inviare i quesiti a: quesitario@class.it

Sommario

1 Agenti e rappresentanti

2 Contenzioso

2 Contratto

5 Diritto finanziario

6 Fisco

7 Giustizia

8 Iva

9 Previdenza

10 Professioni

11 Redditi d'impresa

11 Redditi da lavoro dipendente

11 Redditi fondiari e immobiliari

AGENTI E RAPPRESENTANTI

14.1

Agente all'estero

Si desidera sapere se il nuovo regolamento delle attività istituzionali della fondazione Enasarco abbia modificato la disciplina applicabile agli agenti operanti elusivamente all'estero.

C.D.

Risponde Andrea Bonino

Il nuovo regolamento Enasarco, approvato con nota ministeriale del 19 luglio 2011, e in vigore dalla scorso 1° gennaio 2012, ha confermato l'esclusione dell'obbligo contributivo per gli agenti che svolgano l'attività esclusivamente in territorio straniero.

Tuttavia, è stata introdotta dall'art. 2, paragrafo 3 del predetto regolamento, la facoltà per gli agenti in esame di chiedere l'autorizzazione ad iscriversi alla fondazione e provvedere per intero al versamento dei relativi contributi.

14.1

Agente deceduto

Come si deve comportare, relativamente alle indennità di fine mandato, un'azienda industriale che sia venuta a conoscenza del decesso di un agente?

M.G.

ONLINE 15 ANNI
DELL'ESPERTO RISPONDE

Tutte le risposte ai quesiti
dei lettori sono disponibili
sul sito www.italiaoggi.it/quesitario

25 Giugno 2012

La riproduzione, anche parziale,
è riservata per l'intero fascicolo

Risponde Andrea Bonino

L'azienda deve procedere a corrispondere l'indennità maturata dall'agente agli eredi, in conformità alle previsioni dell'art. 1751 del codice civile, e dell'art. 10 dell'accordo economico collettivo del settore industria, il quale, facendo riferimento a tutte le indennità di fine mandato, ovvero al c.d. «Firr» e all'indennità suppletiva di clientela (ivi ricompresa la c.d. «indennità meritocratica»), prevede in maniera esplicita che, in caso di decesso dell'agente o rappresentante, l'indennità venga erogata ai legittimi eredi.

CONTENZIOSO

1.6

Sospensione cautelare

Ho presentato ricorso contro un avviso di accertamento, e giorni fa mi è stata notificata una cartella di pagamento da Equitalia. Vorrei chiedere la sospensione della riscossione, quali sono i presupposti per la richiesta?

F.G.

Risponde Giuseppe Aliano

Nel caso in esame va chiesta la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato (ovvero dell'avviso di accertamento), ai sensi dell'art. 47 del dlgs 546/92. I presupposti, da esporre nell'istanza, sono due, e più precisamente: il «periculum in mora» (locuzione latina che significa letteralmente «pericolo nel ritardo» cioè «pericolo/danno causato dal ritardo»), è una delle due condizioni che deve necessariamente essere affermata nei ricorsi finalizzati all'ottenimento di un provvedimento cautelare di tipo reale, affinché venga concesso il provvedimento richiesto.

La prova del periculum in mora è affidata a colui che richiede l'ordinanza cautelare, il quale dovrà dimostrare la sussistenza di entrambi i requisiti del periculum in mora, ossia: a) il rischio di subire un danno grave e, b) al contempo irreparabile. Con la locuzione «danno grave» ci si riferisce all'entità del pregiudizio, riferita al valore del bene oggetto dell'esecuzione: un danno non sarà quindi grave di per sé, ma solo se paragonato all'oggetto del contendere. L'irreparabilità del danno riguarda invece la possibilità di rimediare in futuro ai danni che chi chiede l'ordinanza cautelare ritiene subirà. Nel caso di danno esclusivamente patrimoniale è attualmente sostenuto dall'orientamento prevalente che la possibilità di ottenere il risarcimento del danno sia di per sé sufficiente ad escludere l'irreparabilità del danno.

La seconda condizione è il cosiddetto fumus boni iuris. Anch'essa espressione latina («apparenza di buon diritto»), necessaria per ottenere, nell'ambito del processo civile, un provvedimento cautelare. Consiste in un giudizio sommario in ordine alla verosimile esistenza del diritto a cautela del quale si invoca il rilascio della misura cautelare. A differenza di quanto avviene per il requisito del periculum, il quale è generalmente descritto con precisione per ciascuna misura cautelare, il legislatore non ha stabilito con esattezza che cosa integri il requisito del «fumus», sicché è discusso se sia sufficiente la non manifesta

infondatezza della domanda, la possibilità o la probabilità dell'esistenza del diritto. Parte della dottrina ritiene che tra i due requisiti vi sia una relazione, nel senso che laddove maggiore è il grado di periculum richiesto dal legislatore per una determinata misura cautelare, minore sarà il grado di plausibilità circa l'esistenza del diritto necessario per integrare il requisito del fumus, e viceversa.

CONTRATTO

3.2

Iniziativa economica e utilità sociale

Come si conciliano i principi dell'iniziativa economica privata e dell'utilità sociale?

C.M.

Risponde Paola Pizzighini

Se è senz'altro vero che, secondo l'art. 41 Cost. l'assetto organizzativo e produttivo dell'impresa è rimesso alla «libera» valutazione del datore di lavoro è anche vero che la libertà di iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. Questo limite costituzionalmente prefissato trova riscontro nella legislazione del lavoro in varie circostanze caratterizzate dalla necessità di tutelare diritti fondamentali del lavoratore, tra cui quello avente per oggetto la conservazione del posto di lavoro, rispetto al quale la legge n. 604 del 1966, e più specificamente l'art. 18 dello Statuto dei lavoratori stabiliscono il principio costituzionale della salvaguardia del diritto alla tutela contro ogni licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo. Ciò significa che, nel doveroso contemperamento tra tutele di pari rango spetta al giudice stabilire quale tutela prevalga sull'altra. In concreto non può negarsi che i principi della libertà di iniziativa economica privata da un canto, e il diritto del lavoratore alla tutela contro il licenziamento illegittimo dall'altro, debbano coesistere su un piano di parità e tale affermazione, del resto, trova conferma nell'opinione comune oltre che nella giurisprudenza, secondo cui la normativa limitativa dei licenziamenti, non si pone in conflitto con l'art. 41, commi 1 e 2 Cost.

3.2

Lodo arbitrale

Di chi è la competenza sull'impugnazione del lodo arbitrale in materia disciplinare?

B.C.

Risponde Paola Pizzighini

L'arbitrato «irrituale» per le controversie di lavoro è previsto in via generale negli artt. 412-ter e 42-quater cod. proc. civ. Precisamente l'art. 412-ter attribuisce alle parti la facoltà di deferire ad arbitri la soluzione della controversia, se i contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro prevedano tale facoltà e stabiliscano una serie di relative regole, su punti indicati nel medesimo articolo del codice. L'art. 412-quater prevede l'impugnazione del lodo arbitrale, su cui decide in unico grado il tribunale.

Più specificamente per la materia disciplinare l'art. 7, sesto comma, legge 20 maggio 1970 n. 300 stabilisce che il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione possa promuovere la costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato, pacificamente irrituale, in alternativa alla facoltà di adire l'autorità giudiziaria e fatte salve analoghe procedure previste dai contratti di lavoro. Il contenuto di questa disposizione non è del tutto coincidente con quelle codicistiche sopra richiamate giacché essa non richiede, per il funzionamento dell'arbitrato, la previsione dei contratti o accordi collettivi. Ciò pone la questione della prevalenza della disposizione stessa sulla disciplina del codice in base alla regola legge speciale deroga quella generale, e, di conseguenza, dell'impugnabilità del lodo con due gradi di giudizio, come avviene normalmente per gli arbitrati irrituali. La questione è stata già risolta in senso negativo dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che l'art. 412-quater disciplina un unico regime di impugnazione del lodo irrituale, sia che questo sia previsto dalla contrattazione collettiva, sia che risulti introdotto ex lege e così ex art. 7, legge n. 300 del 1970; pertanto, è ammissibile, per effetto del citato articolo del codice, il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata in primo (ed unico) grado dal tribunale che abbia rigettato l'impugnativa del lodo arbitrale.

3.2

Licenziamento

Il comportamento del lavoratore giustifica il licenziamento se pone in dubbio la futura correttezza dell'adempimento agli obblighi contrattuali?

T.L.

Risponde Paola Pizzighini

L'inadempimento idoneo a giustificare il licenziamento deve essere individuato in ogni comportamento che, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la continuazione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, sicché quel che è veramente decisivo, ai fini della valutazione della proporzionalità fra addebito e sanzione, è l'influenza che sul rapporto di lavoro sia in grado di esercitare la condotta del lavoratore che, per le sue concrete modalità e per il contesto di riferimento, appaia suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento e denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti, nel rispetto dei canoni di buona fede e correttezza. Ne deriva che la proporzionalità della sanzione non può essere valutata solo in conformità alla funzione dissuasiva che la stessa sia destinata ad esercitare sul comportamento degli altri dipendenti, dal momento che il principio di proporzionalità implica un giudizio di adeguatezza eminentemente soggettivo, e cioè calibrato sulla gravità della colpa e sull'intensità della violazione della buona fede contrattuale che esprimano i fatti contestati, alla luce di ogni circostanza utile ad apprezzarne l'effettivo disvalore ai fini della prosecuzione del rapporto contrattuale. Solo a queste condizioni, del resto, il principio di proporzionalità risulta in grado di influire sul comportamento degli altri dipendenti senza assumere un valore di «esemplarità» disgiunto dalla misura della responsabilità del dipendente e dalla conseguente realizzazione dell'interesse aziendale in termini proporzionati alla portata della prima, garantendo in tal modo,

la reale eticità del rapporto.

3.2

Infortuni sul lavoro

Anche in materia di infortuni sul lavoro deve applicarsi il principio dell'equivalenza delle condizioni?

S.M.

Risponde Paola Pizzighini

Nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento. Solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge. Ove si riconosca all'attività lavorativa un ruolo concausale nella determinazione delle malattie denunciate, non deve escludersi la loro natura professionale.

3.2

Procedimento disciplinare

Il lavoratore può essere sottoposto due volte a procedimento disciplinare per gli stessi fatti?

A.C.

Risponde Paola Pizzighini

Il datore di lavoro, una volta esercitato validamente il potere disciplinare nei confronti del prestatore di lavoro in relazione a determinati fatti costituenti infrazioni disciplinari, non può esercitare una seconda volta, per gli stessi fatti, il detto potere, ormai consumato. Gli è consentito soltanto di tener conto delle sanzioni eventualmente applicate, entro il biennio, ai fini della recidiva, nonché dei fatti non tempestivamente contestati o contestati ma non sanzionati - ove siano stati unificati con quelli ritualmente contestati - ai fini della globale valutazione, anche sotto il profilo psicologico, del comportamento del lavoratore e della gravità degli specifici episodi addebitati.

3.2

Procedura di riduzione personale

Nella comunicazione di apertura della procedura di riduzione di personale i motivi della ristrutturazione devono essere riferiti alla situazione dell'intera azienda?

U.L.

Risponde Paola Pizzighini

In caso di riduzione del personale, l'art. 4, terzo comma, della legge 223 del 1991 prevede che la comunicazione aziendale alle organizzazioni sindacali debba contenere l'indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza (non di specifiche unità produttive, ma, indeterminatamente, dell'intera situazione aziendale)

e dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio a detta situazione. Né l'indicazione delle eccedenze di personale né la valutazione sulle misure per porvi rimedio sono circoscritte o circoscrivibili a singole unità produttive. Se alla eccedenza in una unità fosse possibile porre rimedio con misure consistenti nello spostamento del personale in eccesso in quella unità verso altre unità, la comunicazione non può esimersi dallo spiegare quali ragioni non consentono l'adozione di tale misura.

3.2

Demansionamento

Le caratteristiche della durata, quantità, conoscibilità e frustrazione di ragionevoli aspettative di carriera sono elementi di presunzione in base ai quali può essere accertato il danno da demansionamento?

L.P.

Risponde Paola Pizzighini

In tema di demansionamento e di dequalificazione, se il riconoscimento del diritto del lavoratore al riconoscimento del danno non può prescindere da una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del danno medesimo, ben può, tuttavia, la sua dimostrazione in giudizio essere fornita con tutti i mezzi offerti dall'ordinamento. Così assume particolare rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità nell'ambiente di lavoro dell'attuato demansionamento, frustrazione di ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore di lavoro comprovanti l'avvenuta lesione dell'interesse relazionale ecc.), la cui considerazione isolata non sarebbe risolutiva, si possa, attraverso un prudente apprezzamento, risalire coerentemente all'esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., a quelle nozioni generali di comune esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove.

3.2

Pubblica amministrazione

In caso di passaggio da un'amministrazione pubblica a un'altra si applica, per il trattamento economico, il principio dell'assorbimento?

P.M.

Risponde Paola Pizzighini

Nell'ambito del lavoro pubblico, nel caso di passaggio da una Amministrazione ad un'altra è assicurata - in mancanza di disposizioni speciali - la continuità giuridica del rapporto di lavoro e il mantenimento del trattamento economico, il quale, ove risulti superiore a quello spettante presso l'ente di destinazione, opera nell'ambito della regola del riassorbimento degli assegni ad personam attribuiti al fine di rispettare il divieto di revisione in peggio del trattamento economico acquisito, in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti per effetto del trasferimento, ex art. 19 del dlgs n. 80/1998. Il criterio generale del riassorbimento opera quindi in riferimento ai miglioramenti del trattamento economico complessi-

sivo dei dipendenti dell'Amministrazione di arrivo e non con riferimento a singole voci che compongono tale trattamento economico, in quanto solo il primo sistema di riassorbimento, oltre a non essere in contrasto con le disposizioni legislative, è conforme al principio di cui all'art. 36 Cost., nel senso che il principio della «proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione va riferito non già alle sue singole componenti, ma alla globalità di essa».

Quindi alle singole voci che compongono la retribuzione non può essere attribuito autonomo rilievo, a meno che ciò sia espressamente previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva.

3.2

Soppressione del posto di lavoro

La soppressione di un posto di lavoro può essere giustificata dal solo incremento di profitto?

A.G.

Risponde Paola Pizzighini

Il giustificato motivo oggettivo di licenziamento, che consiste in «ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa» (legge n. 604 del 1966, art. 3), può ravvisarsi nella soppressione del posto di lavoro, inteso come attività lavorativa e quindi mansioni svolte dal dipendente poi licenziato, ed in tal caso da facoltà, di conseguenza, al datore di lavoro a riorganizzare l'attività produttiva tra altri dipendenti, diversi da quello licenziato. Il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo è determinato non da un generico ridimensionamento dell'attività imprenditoriale, ma dalla necessità di procedere alla soppressione del posto o del reparto cui è addetto il singolo lavoratore, soppressione che non può essere meramente strumentale ad un incremento di profitto, ma deve essere diretta a fronteggiare situazioni sfavorevoli non contingenti. Il lavoratore ha quindi il diritto che il datore di lavoro dimostri la concreta riferibilità del licenziamento individuale ad iniziative collegate ad effettive ragioni di carattere produttivo-organizzativo, e non ad un mero incremento di profitti, e che dimostri, inoltre, l'impossibilità di utilizzare il lavoratore stesso in altre mansioni equivalenti a quelle esercitate prima della ristrutturazione aziendale. L'onere della dimostrazione della impossibilità di adibire il lavoratore allo svolgimento di altre mansioni analoghe a quelle svolte in precedenza, pur gravando interamente sul datore di lavoro e non potendo essere posto a carico del lavoratore, implica comunque per quest'ultimo un onere di deduzione e allegazione della possibilità di essere adibito ad altre mansioni, sicché ove il lavoratore ometta di prospettare nel ricorso tale possibilità, non insorge per il datore di lavoro l'onere di offrire la prova sopraindicata.

3.2

Licenziamento del dirigente

Anche la semplice inadeguatezza del dirigente rispetto ad aspettative del datore di lavoro può giustificare il licenziamento?

V.H.

Risponde Paola Pizzighini

La nozione di «giustificata» del licenziamento dei

dirigenti, secondo il contratto collettivo di categoria, si discosta, sia sul piano soggettivo che su quello oggettivo, da quella di giustificato motivo di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 3. Sul piano soggettivo, tale asimmetria trova la sua ragion d'essere nel rapporto fiduciario che lega in maniera più o meno penetrante il dirigente al datore di lavoro, in ragione delle mansioni a lui affidate per la realizzazione degli obiettivi aziendali, per cui anche la semplice inadeguatezza del dirigente rispetto ad aspettative oggettive del datore di lavoro o un'importante deviazione del dirigente dalla linea segnata dalle direttive generali dal datore di lavoro o un comportamento extralavorativo incidente sull'immagine aziendale a causa della posizione rivestita dal dirigente possono, a seconda delle circostanze, costituire ragione di rottura di tale rapporto fiduciario e quindi giustificare il licenziamento sul piano delle discipline contrattuali dello stesso. Sul piano oggettivo, la concreta posizione assegnata al dirigente nell'articolazione della struttura direttiva dell'azienda può inoltre divenire nel tempo non pienamente adeguata nello sviluppo delle strategie di impresa dal datore di lavoro nell'esercizio della sua iniziativa economica e quindi rendere, anche solo per questa minore utilità, giustificata la sua espulsione nel quadro di scelte orientate al miglior posizionamento dell'impresa sul mercato. Anche la nozione di giusta causa legale di licenziamento risente infine dell'investimento di fiducia fatto dal datore di lavoro con l'attribuire al dirigente compiti, di volta in volta strategici o comunque di impulso, direzione e di orientamento nella struttura organizzativa aziendale.

è notevolmente aumentato il numero di Co.co bonds in circolazione.

17

Kiid

Sto valutando se investire in Fondi comuni e ho letto che, oltre al prospetto informativo degli stessi, è possibile richiedere un altro documento, il Kiid.

Vorrei sapere di cosa si tratta.

D.H.

Risponde Gianni Ferrari

Il Kiid è una delle novità regolamentari nel contesto normativo europeo, afferenti il mondo degli organismi di investimento collettivo del risparmio.

Si tratta del recepimento del cd «pacchetto UCIT IV», entrato in vigore in Italia il 1° luglio del 2011.

Tra le novità, v'è appunto il Kiid (Key investor information) che rappresenta documento, dalle dimensioni contenute, riportante le informazioni - chiave per gli investitori.

Esso è stato adottato per avere un documento più breve e conciso, contenente solo le informazioni essenziali, al fine di rendere più agevole l'informativa degli investitori circa l'Oicvm che si accingono a (o che stanno valutando di) sottoscrivere.

Conseguentemente il Kiid deve identificare il tipo di Oicvm, includere una breve descrizione della politica e degli obiettivi di investimento e informazioni profilo di rischio-rendimento e sui costi dello strumento.

Esso va fornito gratuitamente agli investitori.

17

Ebit e Ebitda

Con i termini anglosassoni ebit e ebitda si intende indicare il «vecchio» margine operativo lordo che ho studiato a scuola tanti anni fa?

O, se no, che cosa?

C.O.

Risponde Gianni Ferrari

La lingua dominante nel mondo della finanza (e non solo in quello) è l'inglese ed è quindi opportuno che anche i piccoli risparmiatori imparino a convivere.

Ebitda è l'acronimo inglese di Earning before interest taxes depreciations amortizations e rappresenta un momento chiave dell'analisi di bilancio.

Esso evidenzia il reddito di un'azienda basato solo sulla sua gestione caratteristica, al lordo, quindi, di Interests (gestione finanziaria), Taxes (gestione fiscale), Depreciations (svalutazioni) e Amortization (ammortamenti).

Per rispondere al lettore, l'Ebitd è quindi la traduzione del Margine operativo lordo (Mol).

A valle dell'Ebitda si trova invece l'Ebit che significa Earning before interest and taxes.

Esso evidenzia il reddito aziendale al lordo soltanto di Interests (gestione finanziaria) e Taxes (gestione fiscale).

17

Double Dip

In questi giorni di crisi si legge sempre più spesso sui

DIRITTO FINANZIARIO

17

Co.co bonds

Ho recentemente letto sui giornali, a proposito di una grande banca italiana, l'intenzione di emettere dei «coco bonds».

Vorrei chiedervi di spiegarmi, sinteticamente, di che tipo di obbligazioni si tratti e dei vantaggi che possono comportare all'emittente.

Q.L.

Risponde Gianni Ferrari

I cd «Co.co bonds» (contingent convertible bonds), sono una particolare tipologia, ibrida, di obbligazioni bancarie.

La loro principale caratteristica, che li differenzia dalle classiche obbligazioni, sta nel fatto che se il regolamento prevede la possibilità per la banca emittente di convertirli in azioni nel caso in cui determinati parametri (ratios patrimoniali) della banca dovessero scendere oltre una certa soglia prestabilita.

Al verificarsi di tale evento la banca potrebbe decidere di trasformare queste obbligazioni in azioni e quindi automaticamente di trasformare un debito in capitale, con conseguente rafforzamento del patrimonio.

Ne deriva rispetto alle obbligazioni classiche una maggior rischiosità dello strumento, che dovrebbe essere collegata ad un più elevato tasso di interesse.

Non è un caso che il lettore ponga il quesito in questo periodo, infatti negli ultimi mesi, complici le crescenti difficoltà che si trovano a dover fronteggiare le banche,

giornali il termine «double dip» per indicare genericamente la fase di recessione.

Ma a che fase della recessione ci si intende riferire?

C.Z.

Risponde Gianni Ferrari

Come giustamente evidenzia il lettore, quando si parla di «double dip» ci si sta riferendo ad una fase di recessione economica.

Ma con quel termine si fa più precisamente riferimento ad una tipologia di recessione che si caratterizza per il verificarsi, dopo una prima fase di contrazione dell'economia seguita da una breve fase di ripresa, di una seconda caduta dei principali indicatori economici.

Si tratta di quella che, altrimenti, viene chiamata «recessione a forma di W» dove la forma grafica della lettera sta ad indicare una prima caduta, una parziale ripresa seguita da una seconda caduta prima di assistere alla ripartenza dell'economia.

È una situazione che si è già verificata in passato e che secondo molti economisti è quella che stiamo vivendo in questo periodo di crisi.

17

Fra

Vorrei sapere che cosa si intende per Fra a proposito di tassi di interesse.

Possibilmente in termini non troppo tecnici.

P.P.

Risponde Gianni Ferrari

Fra è l'acronimo inglese di Forward rate agreement.

Si tratta di un contratto mediante il quale due operatori fissano un tasso di interesse su un deposito avente valuta e durata determinate.

Alla scadenza una delle parti liquiderà all'altra la differenza monetaria tra il livello del tasso stabilito e il livello di tasso corrente.

Detto contratto funge quindi come operazione di copertura contro il rischio di oscillazioni dei tassi di interesse.

17

Uif

Mi sono imbattuto nella terminologia Aui usata a proposito di trasferimenti di valuta tra operatori.

Potrei sapere esattamente di cosa si tratta.

J.R.

Risponde Gianni Ferrari

Aui è l'acronimo di archivio unico informatico.

Si tratta di un archivio, formato e gestito a mezzo di sistemi informatici, nel quale sono conservate in modo accentrato, tutte le informazioni acquisite nell'adempimento degli obblighi di identificazione e registrazione della clientela degli intermediari finanziari e delle operazioni da essa svolte.

Sulla base delle registrazioni effettuate all'Aui l'intermediario è tenuto a trasmettere all'Uif (vedi infra) – con cadenza mensile – i dati aggregati concernenti la propria operatività al fine di consentire analisi mirate far emergere fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell'ambito di determinate zone territoriali. L'Uif è l'Unità di informazione finanziaria costituita

presso Banca d'Italia e istituita ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2007 il quale, emanato in attuazione della terza direttiva antiriciclaggio, ha soppresso l'ufficio italiano dei cambi.

Fisco

15.1

Rendita catastale non aggiornata

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, dotati di una rendita catastale non aggiornata, il comune, ai fini della ex Imposta comunale sugli immobili (Ici), per gli anni pregressi, può chiedere la tassazione degli stessi sulla base dei valori di bilancio?

R.E.

Risponde Giovanni Pizzo

La Corte di cassazione, con la sentenza del 12 maggio 2010, numero 11435, pronunciandosi, ancora una volta, in ordine al corretto criterio di tassazione di un immobile dotato di rendita, della quale vien contestata la congruità, ha affermato: «Il giudicante, chiamato a stabilire se il valore di un immobile dotato di rendita catastale (non importa se errata o meno, anche perché trattasi di valutazione di merito) possa essere dichiarato in base alle risultanze contabili dà – giustamente – risposta negativa, poiché è chiaro che il decreto legislativo numero 504, del 30 dicembre 1992, articolo 5, comma 3, impone di calcolare l'Ici in base ai valori «di libro» sol quando l'immobile non sia iscritto in catasto con attribuzione di rendita, essendo invece applicabile a qualsiasi immobile censito con attribuzione di rendita la norma generale contenuta nel precedente comma 2».

Pertanto, nel caso di specie: immobile già accatastato e in possesso di una sua propria rendita catastale, laddove il classamento risulti non aggiornato o palesemente non congruo rispetto ai fabbricati similari e aventi medesime caratteristiche, il comune può chiedere all'ufficio del territorio la classificazione (in questo senso esplicitamente l'articolo 3, comma 58, della legge numero 662, del 1996), e l'ufficio del territorio deve procedere aprioristicamente alle operazioni di verifica degli immobili segnalati dal comune. La base imponibile, nella fattispecie, deve essere determinata con riferimento alla rendita catastale, per cui è sottratto al comune e rimesso all'unico organo competente, e cioè all'ufficio del territorio, il potere di determinare la rendita catastale. E, ancora la Corte di cassazione, con la sentenza del 12 agosto 2004, numero 15656, ha affermato che, in presenza di una rendita catastale, anche se asseritamente errata, il titolare dell'immobile iscritto nella categoria catastale «D» ha l'obbligo di dichiarare il valore catastale dell'immobile e non il valore contabile.

15.1

Locazione finanziaria

In presenza di una locazione finanziaria, gli adempimenti ai fini dell'Imposta municipale propria (Imu)

sono a carico del locatore o del locatario?

T.H.

Risponde Giovanni Pizzo

Come si è già avuto modo di scrivere, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati il valore viene determinato, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo numero 504, del 30 dicembre 1992, alla data di inizio di ciascun anno solare, ovvero, se successiva, alla data di acquisizione. Esso è costituito dall'ammontare, al lordo, delle quote di ammortamento, che risulta dalla scritture contabili, applicando, per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Il citato articolo 5, comma 3, del decreto legislativo numero 504, del 30 dicembre 1992, stabilisce, poi, che in presenza di una locazione finanziaria, il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto dell'allora Ministero delle finanze, datato 19 aprile 1994, numero 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali. In mancanza di rendita proposta, il valore viene determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

15.1

Area di demolizione di fabbricato

L'area di demolizione di fabbricato, utilizzata ai fini edificatori, come va valutata ai fini dell'Imposta municipale propria (Imu)?

G.D.

Risponde Giovanni Pizzo

L'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo numero 504, del 30 dicembre 1992, richiamato dall'articolo 13, comma 2, del decreto legge del 6 dicembre 2011, numero 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, numero 214, prevede che, in caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero, a norma dell'articolo 31, comma 1, lettera c), d), ed e), della legge 5 agosto 1978, numero 457, - fattispecie ora disciplinate dall'articolo 3 del dpr 6 giugno 2001, numero 380, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale viene considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2 dello stesso citato decreto legislativo numero 504, del 30 dicembre 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Ai fini del calcolo del valore della base imponibile dell'area fabbricabile, il legislatore ha disposto che detto valore è dato dal valore venale in comune commercio, al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo: alla zona territoriale di ubicazione; all'indice di edificabilità; alla destinazione d'uso consentita; agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione; ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla

vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

GIUSTIZIA

8

Mediazione e consulenti

È possibile nominare un consulente tecnico nel corso del procedimento di mediazione?

G.P.

Risponde Claudia Giustiniani

Ai sensi dell'art. 8, comma 4 del dlgs, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli Albi dei consulenti presso i tribunali nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche.

Inoltre, il regolamento di procedura dell'organismo di mediazione deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti.

In mediazione, tale previsione dovrebbe costituire una possibilità residuale.

Infatti, attraverso l'esplorazione approfondita di tutte le specificità della controversia, è possibile che gli aspetti tecnici della questione assumano una rilevanza diversa e di minor importanza rispetto a quella che avevano all'avvio delle trattative.

Ciò non significa che, in taluni casi, qualora per le parti o per la tipologia della controversia vi sia la necessità di definire uno o più aspetti meramente tecnici, il ricorso ad un esperto non possa produrre un contributo positivo alla risoluzione della controversia.

Naturalmente la nomina del consulente tecnico dovrà avvenire su concorde volontà delle parti. In base al regolamento della Camera arbitrale di Milano, alla nomina provvederà il responsabile del servizio dell'organismo seguendo le indicazioni fornite dal mediatore, sempre che tutte le parti siano d'accordo e si impegnino a sostenere gli eventuali oneri in eguale misura, salvo diverso accordo.

8

Mediazione e rappresentanza

In caso di rappresentanza, quali sono i documenti che devono essere prodotti in mediazione?

K.B.

Risponde Claudia Giustiniani

Premesso che è fondamentale la presenza delle parti in mediazione, è necessario che al tavolo della trattativa siedano coloro che siano capaci di assumere obbligazioni in ordine ad un eventuale accordo o mancato accordo. Pertanto i soggetti al tavolo di mediazione devono essere muniti di procura speciale in originale che preveda espressamente la partecipazione all'incontro di mediazione. Non è necessaria una procura notarile. È bene che nella procura speciale sia originariamente prevista la facoltà di sostituzione.

8

Mediazione e certificazione

Qual è il valore della certificazione da parte del

mediatore dell'autografia della sottoscrizione delle parti o dell'impossibilità di sottoscrivere il verbale di mediazione?

M.U.

Risponde Claudia Giustiniani

Ai sensi dell'art. 11 del dlgs 28/2010 sono previste due attività di «autentica di sottoscrizioni»: la certificazione da parte del mediatore delle sottoscrizioni apposte dalle parti nel verbale e l'autenticazione da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato nei casi in cui sia raggiunto un accordo amichevole di conciliazione soggetto a trascrizione ex art. 2643 c.c.

La certificazione del mediatore, pertanto, non ha valore di autentica notarile, non attribuisce efficacia esecutiva (la quale può essere attribuita all'accordo solo dal provvedimento di omologazione del presidente del Tribunale) e, infine non è idonea per la pubblicità dell'accordo nei registri immobiliari o commerciali.

costanza in cui i trasferimenti derivino da contratti pre-esistenti che prevedono pagamenti rateali facenti parte della normale prosecuzione di un'attività commerciale o da accordi contrattuali, in quanto mancando l'artificiosità dei passaggi di somme ingenti non vengono a crearsi i presupposti per la sussistenza delle violazioni.

1.2

Aggiornamento professionale

Si vuol sapere se i servizi d'aggiornamento e formazione professionale rientrano nelle fattispecie di cui all'art. 73-ter (prestazioni di servizi generali) o in quelle dei successivi articoli. Al riguardo abbiamo sentito tesi contrastanti.

F.O.

Risponde Giovanni Zangrilli

In effetti, vedasi la risoluzione n. 36/10, le prestazioni di cui trattasi erano state ritenute dall'Agenzia delle entrate quali «prestazioni generiche» che, come tali, rientrano, per quel che concerne la territorialità dell'Iva, nel disposto di cui all'art. 73-ter del dpr n. 633/72. Tale tesi è stata però poi, vedasi la risoluzione n. 44/12, rivista dalla stessa Agenzia che, preso atto di quanto al regolamento n. 282/2011/Ce - secondo cui (art. 44) i servizi di formazione o di riqualificazione professionale comprendono le prestazioni didattiche direttamente relative ad un'attività commerciale o professionale, nonché le prestazioni didattiche per la formazione o l'aggiornamento professionale - ha precisato che le stesse devono considerarsi inquadrare, sempre ai fini della territorialità Iva, nel disposto di cui all'art. 7-quinquies del dpr n. 633/72 che, appunto, contempla i servizi culturali, artistici e didattici.

1.2

Depositi Iva

L'introduzione di beni esteri in un deposito Iva deve essere accompagnata dal rilascio di una garanzia. Anche in presenza di un soggetto non comunitario che immette tramite proprio rappresentante i beni in libera pratica in Italia? O trattandosi di un operatore extra Ue questi non vi è tenuto trattandosi di una norma interna della Ue?

F.P.

Risponde Giovanni Zangrilli

L'Agenzia delle dogane ha precisato: a) che la prestazione della garanzia è dovuta anche nel caso in cui l'immissione in libera pratica con introduzione in deposito Iva della merce venga effettuata da un soggetto non residente, identificatosi direttamente nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 35-ter del dpr n. 633/1972 o che abbia ivi nominato un rappresentante fiscale ai sensi dell'art. 17, terzo comma, del decreto medesimo; b) che l'adempimento non è, invece, dovuto nell'ipotesi in cui sia titolare di certificazione Aeo rilasciata da altro Stato membro ovvero, ricorrendone i presupposti, sia esonerato ai sensi dell'art. 90 del dpr n. 43/1973 (Tuld); c) che è ammessa la possibilità di utilizzare l'esonerazione ex art. 90 del Tuld dalla prestazione di garanzia per l'introduzione di beni nei depositi Iva di cui al citato art. 50-bis per operazioni da effettuare presso diversi uffici delle dogane. In tale ipotesi, il soggetto indica preventivamente

Iva

1.2

Fattura con pagamento frazionato

Devo pagare una fattura di un fornitore che ammonta a complessivi euro 2.700,00 e in fattura sono indicati i seguenti termini di pagamento: euro 900 da pagare entro 30 giorni, euro 900 da pagare entro 60 giorni ed euro 900 da pagare entro 90 giorni. Posso pagare in contanti a tutte e tre le scadenze (considerando anche il fatto che l'importo delle singole rate è inferiore a euro 1.000 e che le stesse risultano essere indicate in fattura)?

L.D.

Risponde Giovanni Zangrilli

I pagamenti di cui trattasi possono essere fatti in contanti. La norma portata dall'articolo 49 del dlgs n. 231/2007, integrato dal decreto «Salva Italia», al comma 1, vieta «il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a euro mille ... anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati». Lo stesso decreto legislativo all'art. 1, lett. m) definisce l'operazione frazionata come «un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenere tale».

In particolare, secondo quanto sostenuto dal legislatore e nuovamente posto in evidenza nella recente circolare Mef (la n. 2/12), è sanzionabile l'ipotesi di cumulo di più trasferimenti, relativi alla medesima operazione, che superano il limite di mille euro quando espletati a scadenze preventivamente prestabilite con intento elusivo. In mancanza di un preciso limite temporale o quando non si può desumere da alcun elemento, si prende come riferimento un criterio oggettivo (7 gg.). Diversa è la cir-

nell'istanza gli uffici delle dogane ove verranno effettuate le operazioni e le singole quote di esonero che intende ivi utilizzare. La comunicazione agli uffici delle dogane interessati viene effettuata da quello che ha rilasciato l'esonero. Si vedano le note dell'Agenzia delle dogane nn. 113881/11, 127293/11 e 148047/12.

1.2

Autotrasportatori

Un autotrasportatore ha registrato una fattura riepilogativa di febbraio 2012 nel successivo secondo trimestre 2012. È giusto che però l'ha inserita nell'Intrastat relativo al primo trimestre 2012?

D.N.

Risponde Giovanni Zangrilli

Il c. 4, ultima parte, dell'art. 74 del dpr n. 633/72, consente agli autotrasportatori, per le prestazioni rese nei confronti di uno stesso committente, l'emissione di una sola fattura a fronte di più operazioni poste in essere in ciascun trimestre solare e la loro annotazione entro il trimestre solare successivo a quello d'emissione; tale ultima possibilità non è invece data per gli Intrastat e, quindi, è corretto che il cortese lettore abbia inserito la fattura di cui trattasi nell'elenco relativo al periodo della sua emissione (febbraio 2012, quindi primo trimestre 2012); ciò in quanto gli adempimenti relativi a tali modelli sono, appunto, da ricollegarsi al momento di emissione del documento contabile. Ciò, naturalmente, sempre che, stante la periodicità di presentazione degli Intrastat, si sia realizzato nei quattro trimestri precedenti un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro. In caso contrario, essendosi tenuti alla presentazione mensile dei listings, la fattura andava inserita in quello di febbraio 2012.

1.2

Prezzo non ancora fissato

Due contraenti si accordano affinché il prezzo della cessione di un bene venga stabilito dopo una perizia. Il passaggio di proprietà dello stesso bene avviene però prima di tale perizia. Dal momento che, secondo il combinato disposto degli articoli 2 e 6 del dpr n. 633/72, il momento impositivo sorge all'atto della consegna del bene, come fare la fattura?

F.D.

Risponde Giovanni Zangrilli

Ai sensi del decreto 15 novembre 1975, per le cessioni di beni il cui prezzo non è ancora stabilito all'atto della consegna, in quanto sarà determinato in seguito, la fattura può essere emessa entro il mese successivo a quello in cui detto prezzo verrà fissato. La successiva determinazione del prezzo, può essere prevista non solo da disposizioni legislative, usi commerciali, accordi economici collettivi, ma anche da apposite clausole contrattuali negoziate tra le parti. Si consiglia, quindi, per la cessione di cui al quesito, di procedere a un contratto scritto con espressa evidenziazione della clausola di cui trattasi. Naturalmente, qualora prima della fissazione del prezzo fosse emessa una qualche fattura o fossero comunque pagati acconti, si renderanno applicabili le norme generali sulla fatturazione e sulla registrazione.

1.2

L'interpello

Un operatore commerciale non residente in Italia che volesse presentare un interpello (nel caso del mio cliente in tema d'Iva) a quale ufficio delle Agenzie delle entrate territoriali deve indirizzarlo? O deve essere inviato a Roma?

S.O.

Risponde Giovanni Zangrilli

Con la circolare n. 23 del 16 maggio 2005 è stato precisato che i soggetti non residenti possono presentare istanze d'interpello direttamente all'Agenzia delle entrate, direzione centrale normativa e contenzioso, indipendentemente dall'ammontare dei ricavi conseguiti nel precedente periodo d'imposta (e, naturalmente, per qualsiasi materia fiscale, non quindi solo in tema d'Iva). Le istanze devono essere presentate per il tramite di propri rappresentanti o incaricati. Qualora l'interpello sia presentato presso la direzione regionale competente in ragione del domicilio fiscale dell'incaricato, la direzione stessa lo potrà trattare autonomamente e fornire la relativa risposta.

PREVIDENZA

3.1

Assegno per il nucleo familiare

Sono un extracomunitario disoccupato e mia moglie italiana lavora come dipendente di una ditta artigianale guadagnando euro 500,00 al mese. Per cinque anni abbiamo vissuto e lavorato in Francia. Abbiamo due figli minori. Avrei trovato un lavoro di vendita porta a porta con guadagno in percentuale. Abbiamo diritto all'assegno per il nucleo familiare?

S.T.

Risponde Sandra Mauro

L'assegno per il nucleo familiare spetta a tutti i lavoratori dipendenti che svolgono la loro attività nel territorio nazionale, indipendentemente dalla nazionalità. Per quanto riguarda il periodo di lavoro svolto in Francia, se facilmente dimostrabile, può risultare utile ai fini del computo del periodo minimo di dipendenza necessario ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno in caso di malattia, infortunio o malattia professionale, gravidanza. Per poter usufruire dell'assegno occorre che il nucleo familiare presenti redditi inferiori a quelli previsti dalla legge. Come dire è un contributo speciale per garantire un minimo di sopravvivenza. L'Inps con circolare n. 69/2010 ha reso noti i livelli di reddito per ottenere l'assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti, rivalutando i precedenti limiti di reddito sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall'Istat. Ai fini dell'ottenimento dell'assegno si considerano i redditi di tutto il nucleo familiare. Il diritto all'assegno sorge se almeno il 70% del reddito del nucleo familiare è costituito da lavoro dipendente e/o pensione. Nel caso in cui oltre il 30% del reddito

fosse costituito da redditi diversi (esempio lavoro autonomo) si perderebbe il diritto a ricevere l'assegno per il nucleo familiare.

3.1

Assegno familiare

Ho perso mio marito pensionato al quale era stato riconosciuto l'assegno familiare. Vivo con un figlio di 45 anni inabile. Negli ultimi mesi mio marito non aveva riscosso gli assegni quindi mi chiedo se quei soldi sono ormai persi.

Risponde Sandra Mauro

Gli assegni familiari vengono riconosciuti al nucleo familiare in presenza di redditi al di sotto dei limiti posti ogni anno dalla legge. Gli assegni familiari ai quali avrebbe avuto diritto il defunto pensionato per il periodo precedente il decesso devono essere riconosciuti agli eredi secondo le norme del codice civile sulle successioni. Gli assegni familiari vengono riconosciuti anche nei confronti dei figli superstiti aventi diritto al trattamento di reversibilità. Per quanto concerne l'inabilità si deve trattare di quella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro per grave infermità fisica o mentale. Non possono fare parte del nucleo familiare e pertanto vengono esclusi dal diritto a ricevere l'assegno per il nucleo familiare le seguenti persone: 1) il coniuge legalmente ed effettivamente separato; 2) il coniuge che ha abbandonato la famiglia; 3) i figli ed equiparati che sono sposati, anche se sono di minore età; 4) i familiari all'estero di cittadino straniero.

3.1

Contributi dopo la pensione

Nel 2010 avevo presentato domanda per il riconoscimento di contribuzione figurativa. A tutt'oggi non ho avuto risposta. A settembre però andrò in pensione. A questo punto cosa succede?

G.G.

Risponde Sandra Mauro

Nel caso di specie ci troviamo di fronte ad una ricostituzione della pensione. Per ricostituzione della pensione si intende la tardiva acquisizione di contributi pregressi o il riconoscimento successivo di contribuzione (nel caso in esame contribuzione figurativa) temporalmente antecedente alla decorrenza della pensione stessa. Dalla ricostituzione avviene un ricalcolo integrale della pensione sulla base anche dei nuovi contributi, comportando di conseguenza una variazione dell'importo della pensione. La pensione viene ricalcolata in base alle norme vigenti al momento della decorrenza originaria. Pertanto una volta effettuato il ricalcolo se la pensione risulta aumentata, al pensionato spettano gli arretrati a partire dalla data in cui ha effetto la ricostituzione a quella dell'effettivo pagamento della nuova pensione. La domanda di ricostituzione può essere presentata in qualsiasi momento in quanto non è soggetta ad alcun termine di decadenza, tuttavia l'eventuale ritardo nella presentazione è causa di prescrizione decennale dei ratei.

PROFESSIONI

14

Esperti contabili

Cosa si intende esattamente con la definizione di «esperto contabile»? E quali titoli/esami bisogna possedere per accedervi?

B.K.

Risponde Matteo De Donatis

L'esperto contabile è il professionista iscritto nella sezione B dell'albo dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Per l'iscrizione nella sezione B dell'albo è indispensabile aver maturato due requisiti:

- essere in possesso di una laurea nella classe delle lauree in scienza dell'economia e della gestione aziendale (17), o nella classe delle lauree in scienze economiche (28);
- aver superato l'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione, secondo le norme ad esso relative.

14

Sede ente di mediazione

Sono un dottore commercialista iscritto all'Albo. Posso domiciliare la sede di un ente di mediazione civile presso il mio studio professionale? Alcuni colleghi hanno agito in questo modo ma mi restano delle perplessità, soprattutto riguardo ad alcune zone d'ombra del decreto ministeriale 180/2010.

G.M.

Risponde Matteo De Donatis

La risposta deve essere positiva. Così si è espresso anche il consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nel pronto ordine 346/2011 divulgato lo scorso gennaio 2012. Infatti, secondo il Consiglio nazionale, visto il contenuto del decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 e quello del decreto del Ministero della giustizia n. 180 del 18 ottobre 2010, si può con certezza affermare che:

- gli organismi di mediazione possono essere costituiti da «enti pubblici o privati (ovvero organi o articolazioni interne degli enti medesimi) che diano garanzie di serietà ed efficienza»;
 - in sede di iscrizione al registro degli organismi di mediazione, il Ministero della giustizia deve verificare «la professionalità e l'efficienza dei richiedenti, accertando in particolare il possesso da parte di tali soggetti di taluni requisiti finanziari e organizzativi, tra cui la sede dell'organismo».
- Non sussistendo nella disciplina di riferimento ulteriori indicazioni, il Consiglio nazionale ha ritenuto ammissibile che «un ente interessato a costituire un proprio organismo di mediazione possa indicare come sede del suddetto organismo lo studio professionale dell'iscritto».

14

Veridicità indicazioni

Praticante commercialista: muore il dominus. Come

devo comportarmi nel frattempo in cui mi ricolloco presso nuovo dominus?

F.P.

Risponde Matteo De Donatis

Il praticante che debba affrontare il cambio di dominus a causa del decesso del precedente si troverà di fatto in una «effettiva ma non formale» sospensione del tirocinio che deve durare il minor tempo possibile, ossia quello necessario a trovare, con l'aiuto dell'ordine territoriale, un altro dominus. Infatti, l'unica ipotesi di sospensione del tirocinio normalmente contemplata è quella relativa alle sanzioni disciplinari che possono coinvolgere il dominus.

ammortamenti?

V.B.

Risponde Marco Nessi

In linea generale, il passaggio di beni privati dalla sfera personale a quella d'impresa risulta disciplinato nell'articolo 65, comma 3-bis del Tuir, in base al quale è previsto che «per i beni strumentali dell'impresa individuale provenienti dal patrimonio personale dell'imprenditore è riconosciuto, ai fini fiscali, il costo in base alla disposizioni di cui al decreto del presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689». Nello specifico, l'articolo 4 del citato dpr n. 689/1974 prevede un criterio di valutazione basato sul costo, a sua volta costituito dal valore risultante ai fini delle imposte di registro o di successione ovvero, in mancanza, del prezzo indicato nell'atto di acquisto, maggiorato degli oneri accessori di diretta imputazione. In considerazione di quanto sopra, nel caso specifico l'autovettura dovrà essere iscritta nel libro dei beni ammortizzabili, considerando già ammortizzate le quote relative agli anni trascorsi dall'acquisto del bene, effettuato a titolo privato, al momento dell'apertura della partita Iva.

REDDITI D'IMPRESA

1.1.5

Rimborsi chilometrici

Una Srl nel momento in cui rimborsa ai propri amministratori il costo chilometrico da quest'ultimi sostenuto in base alle tariffe Aci per le loro trasferte in favore della società, è tenuta a riportare questi rimborsi in busta paga oppure è sufficiente che passino a libro giornale con i necessari giustificativi di spesa?

C.V.

Risponde Marco Nessi

La risposta è affermativa. Se l'amministratore percepisce un compenso ed è quindi indicato nel libro unico del lavoro (Lul), devono essere annotate tutte le somme ed i valori corrisposti a qualsiasi titolo, compresi i rimborsi delle spese sostenute in relazione all'incarico. Rientrano in questa categoria anche i rimborsi chilometrici per l'utilizzo della propria autovettura

1.1.5

Manutenzione straordinaria

È corretto civilisticamente e fiscalmente capitalizzare le spese di manutenzione straordinaria relative ad automezzi e macchinari imputandole alla voce «Altri oneri pluriennali» tra le «Immobilizzazioni Immateriali» e assoggettarle ad ammortamento con aliquota 20%?

C.P.

Risponde Marco Nessi

Le manutenzioni straordinarie sono costi che comportano un aumento significativo e tangibile di produttività o di vita utile del cespite. In questo caso le spese sono costi da capitalizzare. Contabilmente, quindi, devono essere imputati a incremento dei beni ai quali si riferiscono e non tra le immobilizzazioni immateriali.

1.1.5

Passaggio auto

Un agente di commercio/rappresentante ha acquistato un'autovettura prima dell'apertura della partita Iva. Quali sono le modalità per operare il passaggio dell'auto dalla sfera privata a quella imprenditoriale, in modo da poter dedurre sia i costi di gestione che gli

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

1.1.4

Detrazione per lavoro estero

Un contribuente fiscalmente residente in Italia ha diritto a godere della detrazione di cui all'art. 13 del Tuir, qualora, nel periodo di imposta, abbia esercitato l'attività di lavoro dipendente prevalentemente all'estero.

M.M.

Risponde Andrea Bonino

La risposta è positiva. Ai sensi dell'art. 13 del Tuir, infatti, al contribuente spetta una specifica detrazione di imposta, se alla formazione del reddito complessivo, assoggettato a tassazione in Italia, concorrono uno o più redditi di lavoro dipendente, a prescindere dal fatto che:

- tali redditi siano stati prodotti in Italia o all'estero (c.m. 12 giugno 2002 n. 50, punto 18);
- il contribuente sia fiscalmente residente in Italia o all'estero (art. 24, comma 3 del Tuir).

Si precisa che il requisito della concorrenza del reddito estero alla formazione del reddito complessivo si verifica solitamente anche qualora esista tra l'Italia e il paese straniero in cui si svolge l'attività una Convenzione contro le doppie imposizioni conforme al c.d. «Modello Ocse». Al ricorrere di determinate condizioni, infatti, le predette convenzioni sono solite eliminare la tassazione nel paese estero di produzione del reddito, ma non nel paese di residenza.

REDDITI FONDIARI E IMMOBILIARI

1.1.1

Area edificabile e Imu

Per calcolare l'Imu su un'area edificabile di mia

QUESITARIO

proprietà posso utilizzare il valore che ho utilizzato lo scorso anno per l'Ici? Preciso che non sono intervenute modificazioni nella disciplina urbanistica, né nei valori di mercato. Il funzionario del comune ha tuttavia espresso perplessità in quanto la normativa Imu non tratta la questione.

B.A.

Risponde Stefano Baruzzi

Quella segnalata dal lettore, in effetti, è una delle svariate problematiche ancora di dubbia soluzione ai fini Imu. In effetti, come precisato dal funzionario del comune interpellato dal lettore, la normativa Imu non contiene più una norma simile a quella valida ai fini Ici (art. 59, lettera g) del dlgs n. 446/97) in base alla quale «i comuni possono (potevano) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento

dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso».

Il venir meno di tale norma - che sarebbe ovviamente compatibile e molto opportuna anche ai fini Imu e che confidiamo pertanto che venga «ripresa» in un prossimo intervento legislativo o, quanto meno, in via interpretativa (cosa che la recente circolare ministeriale n. 3/DF del 18/5/2012 peraltro non ha fatto) - fa sì che se anche il comune desse indicazioni circa i valori di zona gli stessi non produrrebbero in capo al contribuente che vi si attenga gli effetti giuridici di protezione contro il rischio di accertamento che erano sanciti ai fini dell'Ici, ma rappresenterebbero semplici indicazioni «informali».

Dal punto di vista pratico, tuttavia, occorre anche ricordare che il potere di accertamento dell'Imu, sia per la quota comunale che per quella statale, è rimesso dalla legge al comune stesso, cosicché riteniamo plausibile che i valori determinati dallo stesso comune ai fini dell'Ici dovuta per l'anno 2011 (in assenza, ovviamente, di circostanze che facciano ritenere superati tali valori) difficilmente avranno motivo di essere contestati ai fini dell'Imu.

I lettori possono inviare i loro quesiti anche via E-mail, all'indirizzo quesitario@class.it

GLI ESPERTI DEL QUESITARIO

Giuseppe Aliano: Riscossione contenzioso; **Gianluca Alparone:** Agevolazioni; **Stefano Baruzzi:** Fiscalità degli immobili; **Andrea Bonino:** Agenti e lavoro dipendente; **Camera Arbitrale Milano:** Arbitrato e conciliazione; **Mario Caprini:** Sicurezza sul lavoro; **Giannino Cascardo:** Cooperative; **Antonio Ciccica:** Diritti del consumatore e tutela della privacy; **Matteo De Donatis:** Beni culturali; **Claudio Della Monica:** Diritto e Previdenza; **Ciro D'Ardia:** Rimborsi Iva; **Luciano De Angelis:** Revisione e libere professioni; **Simone Del Nevo:** Dogane, commercio estero e trasporti; **Stefano Farnè:** Qualità Salute e sicurezza sul lavoro; **Christina Feriozzi:** Registrazioni contabili e imposte dirette; **Gianni Ferrari:** Borsa e prodotti finanziari; **Sebastiano Garufi:** Fiscalità internazionale; **Stefano Graidì:** Diritto tributario

internazionale; **Andrea Liparata:** Enti non commerciali; **Stefano Malatesta:** Diritto del lavoro; **Sandra Mauro:** Previdenza; **Uberto Meraviglia Mantegazza:** Diritto tributario internazionale; **Pierluigi Marchini:** Azienda e bilancio; **Sergio Mogorovich:** Diritto tributario; **Marco Nessi:** Diritto d'impresa e Iva; **Lorena Pellissier:** Iva intracomunitaria e internazionale; **Paola Pizzighini:** Diritto del lavoro; **Giovanni Pizzo:** Tributi locali; **Piergiorgio Pizzo:** Ambiente; **Fabrizio Poggiani:** Agricoltura; **Debora Ravenna:** Diritto di famiglia; **Giuseppe Rosignoli:** Agenti; **Alberto Traballi:** Fiscalità dell'impresa; **Riccardo Tofani:** Diritto commerciale; **Andrea Toscano:** Dogane, commercio estero e trasporti; **Tamara Vallini:** Redditi da lavoro autonomo; **Giovanni Zangrilli:** Iva, Ddt, scontrini e ricevute



Andrea Liparata

Laureato con il massimo dei voti in scienze politiche, indirizzo politico economico presso La Sapienza di Roma, è dottore commercialista e revisore legale, esercita in Roma e Ladispoli. Si occupa di consulenza e formazione in ambito fiscale. È esperto di non profit e autore di numerose pubblicazioni in materia. È consulente di partecipate pubbliche. È sindaco in intermediari finanziari, partecipate pubbliche ed enti sportivi. Si occupa di consulenza e formazione in materia di privacy per medio grandi aziende.